

RESOCONTO STENOGRAFICO

168ª SEDUTA (Pomeridiana)

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Congedi	Pag. 6013, 6027, 6042
Disegni di legge	
(Annunzio di presentazione)	6013
(Rettifica della data di presentazione)	6016
(Richiesta di procedura d'urgenza):	
PRESIDENTE	6016
PARISI (PCI)*	6016
Interventi per lo sviluppo industriale» (237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A - Norme stralciate) (Seguito della di- scussione):	
PRESIDENTE	6028, 6030, 6032, 6035, 6037, 6038, 6039 6040, 6041, 6042, 6044, 6045, 6046 6048, 6050, 6051, 6052, 6053, 6055 6030, 6034, 6041 6047, 6050, 6052
BRANCATI (DC), <i>Presidente della Commissione</i> ...	6030
ALTAMORE (PCI)	6030
BONO (MSI-DN)	6028, 6029, 6035, 6039, 6041, 6044, 6045, 6048
COLOMBO (PCI)	6032, 6051
GHANATA, <i>Assessore per l'industria</i>	6036, 6040, 6043, 6044 6047, 6049, 6053, 6054, 6055 6038, 6042, 6045
GRAZIANO (DC)	6053
PIRO (DP)*	6044
PARISI (PCI)	
Interpellanze	
(Annunzio)	6014
Interrogazioni	
(Annunzio)	6014
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	6020
GRILLO (DC)	6027
PLACENTI, <i>Assessore per il territorio e l'ambiente</i> ...	6020, 6023, 6026
RISICATO (PCI)	6025
TRICOLI (MSI-DN)*	6021
Interrogazioni e Interpellanze	
(Comunicazione di rinvio dello svolgimento)	6016
Mozioni	
(Annunzio)	6015

(Determinazione della data di discussione):

PRESIDENTE	6016, 6019, 6020
PARISI (PCI)*	6018, 6019
PLACENTI, <i>Assessore per il territorio e l'ambiente</i>	6019, 6020

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 16,30.

GIULIANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Aiello ha chiesto congedo per le sedute del 6 e 7 ottobre 1988.

Non sorgendo osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato, in data 6 ottobre 1988, il disegno di legge numero 588: «Disposizioni per un programma poliennale di forestazione e l'avvio del piano generale di massima per la difesa del suolo e la tutela degli equilibri ambientali. Nuo-

ve norme riguardanti la gestione dell'amministrazione forestale e l'occupazione dei lavoratori forestali», dagli onorevoli Parisi ed altri.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

GIULIANA, *segretario*:

«Al Presidente della Regione,
per sapere:

— se sia a conoscenza del particolare stato di disagio in cui si trovano gli studenti di Poggioreale e di Salaparuta, frequentanti istituti scolastici di Alcamo, che per raggiungere la sede scolastica sono costretti ad utilizzare il servizio autobus gestito dall'Ast, servizio assolutamente carente, stante che prevede l'utilizzazione di un solo autobus per il trasporto di 78 studenti e di altri lavoratori pendolari;

— quali immediate iniziative intenda adottare per elevare il numero degli autobus ed il numero delle corse nella linea Poggioreale-Salaparuta-Alcamo» (1222).

CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già inviata al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore per i lavori pubblici,
premesso:

— che la convenzione stipulata tra l'Eas e il comune di Furnari è stata disattesa dall'Eas all'articolo 5 che prevede un'assegnazione minima di metri cubi 80 di acqua per utente, ridotta dall'Eas a metri cubi 40 con provvedimento unilaterale come si ricava dalla delibera del Comitato provinciale prezzi Palermo avente per oggetto tariffe acqua Eas pubblicata sulla Gaz-

zetta ufficiale della Regione siciliana del 22 agosto 1987, numero 35, parte terza;

— che, a seguito di una petizione dei cittadini di Furnari, promossa dalla locale sezione del Movimento sociale italiano per chiedere il pieno rispetto della convenzione di cui sopra, lo stesso sindaco ha ritenuto di dover comunicare all'Eas il vivissimo stato di allarme e di agitazione esistente fra tutta la popolazione e di chiedere l'applicazione integrale del rispetto dei termini contrattuali e la rettifica di eventuali provvedimenti di maggiorazione di oneri disposti al pagamento, nonché la sospensione dei pagamenti in corso in quanto l'esattoria comunale per i canoni riscossi al 1987 ha tenuto conto di una assegnazione minima annua di metri cubi 40 e non di metri cubi 80, come stabilito nel contratto tuttora vigente;

per sapere:

— per quali motivi l'Eas ha ridotto, con atto unilaterale, l'assegnazione minima di consumo obbligatorio dell'acqua da metri cubi 80 a metri cubi 40, contravvenendo agli obblighi contrattuali previsti dall'articolo 5 della convenzione col comune di Furnari;

— se, quando e come intenda intervenire presso l'Eas per ripristinare il rispetto degli obblighi contrattuali con il comune di Furnari» (360).

RAGNO.

«Al Presidente della Regione,
per sapere:

— se risponda a verità la notizia del rinvio della firma del contratto per l'avvio del Programma integrato mediterraneo (Pim) della Sicilia;

— se è vero che tale rinvio sia stato causato dall'impreparazione della Regione e in particolare dalla mancanza dei progetti esecutivi, senza i quali non possono essere erogati i fondi comunitari;

— se non ritenga scandaloso che la Regione siciliana, pur disponendo di migliaia di dipendenti, non abbia ancora espletato tutti gli adempimenti necessari all'avvio del Pim, nonostante di tale programma si parli da anni;

— se risponda a verità che la redazione del documento del Pim siciliano è stata affidata ad

una impresa privata extrasiciliana e, in caso affermativo, per quale motivo;

— il costo sostenuto dalla Regione per la redazione del Pim, a quale impresa è stato appaltato e il criterio con cui essa è stata scelta;

— quali interventi intenda immediatamente adottare per evitare che, com'è avvenuto in passato, la Sicilia finisca per perdere i finanziamenti della Cee;

— quali urgenti misure intenda assumere per far giungere la Regione preparata all'appuntamento col Mercato unico europeo del 1992» (361).

CUSIMANO - BONO - CRISTALDI -
PAOLONE - RAGNO - TRICOLI -
VIRGA - XIUMÈ.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annuncio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

GIULIANA, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che il processo di integrazione europea, così come è stato previsto dai governi dei dodici paesi, è di carattere unicamente economico ed appare insufficiente perché prefigura una Europa mutilata, quasi esclusivamente mercantile, e non l'auspicata Europa dei popoli;

considerato che le attuali istituzioni comunitarie sono di tipo verticistico con un potere decisionale attribuito unicamente ai rappresentanti dei governi nazionali ed un evidente deficit di partecipazione, destinato oltretutto ad accentuarsi con l'avvio del Mercato unico del 1992, allorché la realtà comunitaria sarà dominata dai grandi interessi finanziari;

ritenuto che l'Europa non ha bisogno soltanto di un Mercato unico ma anche di una reale comunità economica e monetaria, di una comu-

ne politica estera e di difesa, di uno sviluppo complessivo finalizzato al riequilibrio interregionale, al benessere e ad una migliore qualità della vita, e che tali obiettivi possono essere realizzati soltanto attraverso l'unità politica;

rilevato che, malgrado le ripetute dichiarazioni di principio favorevoli all'unione europea, i governi dei dodici paesi non sono riusciti a compiere passi sostanziali sulla strada della riforma delle istituzioni comunitarie, ma hanno anzi bloccato l'applicazione del Trattato istitutivo dell'Unione europea approvato dal Parlamento di Strasburgo il 14 febbraio 1984;

rilevata la necessità di attribuire al Parlamento europeo i poteri che sono propri di ogni assemblea eletta a suffragio universale, senza la strozzatura ed i condizionamenti di un organo rappresentativo dei governi nazionali, che assorbe ogni potere legislativo e di controllo e che, nell'equilibrio del dare e dell'avere, non esita a sacrificare gli interessi delle aree più deboli ed emarginate;

rilevata la esigenza di trasformare la terza legislatura del Parlamento europeo in una legislatura costituente ai fini della realizzazione dell'Unità politica europea;

convinta che la volontà della maggioranza dei cittadini europei, favorevole all'unione politica, debba essere trasformata in espressione politica, ma consapevole che non esista la possibilità di una risposta simultanea da parte di tutti i paesi della Comunità e che, pertanto, la via da percorrere appare quella unilaterale, attraverso un referendum da tenere in Italia in concomitanza con le elezioni europee del 1989;

constatato che nel nostro paese tutti i movimenti europeistici e la maggioranza dei partiti politici si muovono in direzione della unificazione politica dell'Europa e dell'indizione del referendum;

impegna il Presidente della Regione

ad intervenire presso il Governo centrale per proporre lo svolgimento, nella stessa data delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, di un referendum sulla necessità:

a) di trasformare la Comunità europea in una effettiva unione politica;

b) di affidare al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea;

c) di attribuire al Parlamento europeo i poteri legislativi, di indirizzo e di controllo comuni a tutte le assemblee elette a suffragio universale» (62).

CUSIMANO - BONO - CRISTALDI -
PAOLONE - RAGNO - TRICOLI -
VIRGA - XIUMÈ.

PRESIDENTE. Avverto che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Rettifica della data di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge numero 582: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991», di iniziativa governativa, è pervenuto alla Presidenza in data 1 ottobre 1988 e non in data 3 ottobre, come, per errore materiale, comunicato nella seduta numero 165 del 5 ottobre 1988.

Comunicazione di rinvio dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che con telefax trasmesso dall'Assessorato regionale della sanità, in riferimento allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze relative alla rubrica sanità, fissato per la seduta antimeridiana del 7 ottobre prossimo venturo, si informa che l'onorevole Bernardo Alaimo, assessore regionale per la sanità, è impossibilitato a prendere parte ai lavori dell'Assemblea regionale siciliana, in quanto assente da Palermo a causa degli impegni precedentemente assunti per la partecipazione ai lavori del convegno di Agrigento sulla problematica sanitaria delle coste siciliane.

Avverto, pertanto, che la seduta prevista per domani 7 ottobre 1988 non avrà luogo.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge numero 588: «Disposizioni per un programma pluriennale di forestazione e l'avvio del piano generale di massima per la difesa del suolo e la tutela degli equilibri ambientali. Nuove norme riguardanti la gestione dell'amministrazione forestale e l'occupazione dei lavoratori forestali», annunciato nella seduta odierna, in modo da consentirne l'abbinamento con il disegno di legge di iniziativa governativa attualmente all'ordine del giorno della terza Commissione, concernente la stessa materia.

PRESIDENTE. La richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Determinazione della data di discussione di mozione.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 61: «Valutazioni e scelte del Governo regionale in relazione all'imminente approvazione della terza annualità del Programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», degli onorevoli Parisi, Colajanni, Russo ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che, con riferimento all'esperienza già maturata con l'approvazione delle prime due annualità del programma triennale dell'intervento straordinario, occorre constatare con preoccupazione che ancora una volta la Sicilia ha perduto un'occasione di sviluppo economico e di crescita sociale;

considerato che ciò è tanto più grave se si considera che il persistente, violento attacco della mafia allo Stato ed alla democrazia mostra, come per primi rilevano i giudici del *pool* antimafia e l'alto Commissario, che proprio un distorto sviluppo sia elemento di diffusione degli interessi e degli affari di "Cosa Nostra" nonché di radicamento della cultura mafiosa;

rilevato che il modo frammentario, spesso casuale, quando non anche fortemente clientelare, con il quale sono stati formati i piani relativi alle prime due annualità del programma triennale sono la dimostrazione più evidente di come, sia dai Governi regionali che da quelli nazionali, i flussi finanziari straordinari non siano stati coerentemente utilizzati verso finalità di sviluppo e di ampliamento della base produttiva, ma frammentati in mille rivoli di valenza municipalistica;

considerato, quindi, che non appare casuale che, tanto i programmi annuali presentati all'Agenzia per il Mezzogiorno che le proposte presentate al Fio per il finanziamento, manchino del tutto di valenze strategiche e siano, nella stragrande maggioranza dei casi, di discutibile qualità progettuale;

considerato che desta grave preoccupazione la constatazione dell'assoluta mancanza di supporti tecnico-progettuali a sostegno delle scelte attribuite ai diversi livelli amministrativi della Regione, nelle sue diverse articolazioni, nonché degli enti locali territoriali, poiché tale gravissima carenza incide pesantemente tanto sul momento di formazione delle scelte che sulle elaborazioni progettuali vere e proprie;

considerato che è da rilevare come in questo contesto di frammentazione e casualità delle scelte gli interessi e gli affari mafiosi possono finire con l'imporsi, sicché può concretarsi il paradosso tutto siciliano che interventi e finanziamenti destinati allo sviluppo finiscano con l'essere egemonizzati dalla mafia, mentre le forze produttive siciliane continuano a subire la duplice mortificazione di dovere sopportare, da una parte, la subordinazione alle imprese nazionali per le quali vige una presunzione di non mafiosità e dall'altra il peso del ricatto della mafia che impone regole e codici di comportamento;

considerato che in linea più generale occorre constatare come il Governo e gli organi am-

ministrativi della Regione abbiano puntualmente disatteso norme, procedure ed indirizzi tecnici codificati nelle poche leggi che, grazie al contributo determinante del Partito comunista italiano, hanno valenze programmatiche e sono finalizzate allo sviluppo economico e alla crescita sociale della Sicilia, a cominciare dalla legge sulle procedure della programmazione;

considera che occorre, d'altra parte, rilevare come sia ormai urgente una più attenta considerazione del ruolo degli enti locali territoriali come soggetti dello sviluppo, nonché una riconsiderazione circa la loro concreta capacità di corrispondere ai compiti assegnati da una normativa sempre più complessa e dall'accresciuta domanda di servizi efficaci e funzionali;

considerato che un quadro complessivo così allarmante, per la sua precarietà e fragilità, è destinato ad aggravarsi per gli effetti dirompenti che saranno determinati dal compimento del processo di integrazione comunitario fissato per il 1992;

rilevato che proprio la scadenza del 1992 avrà effetti traumatici, in particolare per le zone interne della Sicilia, potendosi prevedere un ulteriore drammatico esodo verso le fasce costiere dell'Isola e le grandi aggregazioni urbane, con l'irrimediabile effetto di un irreversibile rinseccimento delle potenzialità produttive e di sviluppo;

rilevato, peraltro, che i consorzi delle aree di sviluppo industriale continuano a proporre, anche al di là delle loro specifiche competenze, progetti relativi ad opere pubbliche che non hanno alcun nesso diretto con lo sviluppo dell'apparato produttivo, mentre del tutto irrisolto in Sicilia rimane il problema della realizzazione e gestione dei servizi reali alle imprese;

rilevato, ancora, che, malgrado il documento di "Linee e principi" della programmazione regionale indichi nel turismo una delle valenze strategiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita sociale della Regione, le proposte fin qui avanzate non sembrano assumere tale obiettivo come indicazione prioritaria, mentre si continua, senza il supporto di un organico quadro di interventi, a prospettare azioni promozionali poco efficaci e progetti strutturali ed infrastrutturali inopinatamente sparpagliati sul territorio, com'è evidente nel caso dei porti turistici;

impegna il Governo della Regione

— a riferire con urgenza, e in ogni caso prima che il Dipartimento per il Mezzogiorno concluda la propria attività istruttoria, in relazione alle questioni esposte in premessa, sui criteri che sono stati utilizzati per la formazione della terza annualità del Programma triennale dell'intervento straordinario;

— ad esprimere le proprie valutazioni circa la qualità progettuale delle proposte presentate e sugli elementi strategici che esse eventualmente proporgono;

— a far conoscere in che maniera il Governo intende coordinare l'utilizzazione delle cospicue risorse regionali ed extraregionali che possono essere mobilitate e finalizzate allo sviluppo economico e alla crescita sociale della Sicilia, come peraltro il Governo medesimo è obbligato a fare in base alla legge regionale numero 6 del 1988 sulla programmazione;

— ad indicare le concrete strategie di sviluppo nelle quali il Governo intende impegnare sia le proprie scelte che l'apporto decisivo dello Stato in occasione dell'approvazione del terzo Piano annuale del Mezzogiorno;

— ad indicare come intenda garantire qualità e contenuti progettuali delle scelte operate ai diversi livelli di responsabilità istituzionale;

— a far conoscere come intenda porre rimedio alla mancanza di progettualità concordemente indicata da esperti, forze politiche e sociali come una delle fondamentali motivazioni della mancata crescita delle regioni meridionali;

— a prospettare concreti indirizzi politico-legislativi relativi alla necessità di promuovere il ruolo di soggetti dello sviluppo degli enti territoriali siciliani;

— ad indicare come intenda promuovere e far valere gli interessi regionali all'interno del processo, che impegnerà il Paese, in relazione alle scadenze di integrazione comunitaria fissate per il 1992 e che fanno prevedere per la Sicilia ulteriori lacerazioni del già precario tessuto economico e un drammatico aggravamento della disoccupazione, soprattutto giovanile;

— a proporre, nel quadro di una celere e corretta applicazione della relativa legge regionale, concrete iniziative per consentire che le po-

tenzialità produttive delle zone interne non vengano irrimediabilmente compromesse, con ciò determinandosi l'ulteriore abbandono di aree decisive del territorio regionale ed in conseguenza esplosivi fenomeni migratori verso le grandi aggregazioni urbane e le zone costiere dell'Isola;

— a disporre diversi criteri di priorità nell'accoglimento delle proposte presentate dai consorzi delle Asi in modo da privilegiare quei progetti che realizzano servizi reali a supporto della crescita del tessuto produttivo e del potenziamento delle capacità imprenditoriali e ad escludere quelle richieste di opere pubbliche (strade interprovinciali, circonvallazioni e tangenziali, aeroporti, eccetera) che riguardano i poteri di altri soggetti istituzionali;

— a determinare concreti criteri per l'efficace gestione dei servizi territoriali di valenza sovracomunale (depuratori, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani ed industriali, gestione unitaria delle risorse idropotabili, eccetera) nonché dei servizi reali capaci di contribuire a realizzare quelle condizioni di pari opportunità per l'apparato produttivo siciliano rispetto alle aree più attrezzate del Paese, che determinano concrete possibilità di investimenti;

Ad indicare quali criteri intenda concretamente proporre per realizzare una strategia di sviluppo del turismo siciliano, ed in particolare, per efficaci azioni di carattere promozionale, nonché interventi infrastrutturali coerenti e coordinati» (61).

PARISI - COLAJANNI - RUSSO - LAUDANI - CAPODICASA - CHESARI - COLOMBO - VIZZINI - AIELLO - ALTAMORE - BARTOLI - CONSIGLIO - DAMIGELLA - D'URSO - GUELI - GULINO - LA PORTA - RISICATO - VIRLINZI.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la natura ed i contenuti della mozione impongono che la data della sua discussione non venga rinviata ad una futura Conferenza dei capigruppo. Ciò in quanto l'atto ispettivo riguarda il terzo piano annuale previsto dalla legge

nazionale numero 64/86; piano che il Governo regionale ha già presentato all'Agenzia del Mezzogiorno. Pertanto, entro un periodo molto breve l'Agenzia del Mezzogiorno deciderà su queste proposte della Regione; proposte che non conosciamo. Poiché già per i due piani annuali precedenti l'esperienza ha dimostrato che si trattava di "pentoloni pieni di cose le più diverse", senza nessun criterio strategico di programmazione e di sviluppo economico, cioè di un insieme di richieste, le più disparate, con pochissimi obiettivi di un certo respiro, ma senza una strategia volta ad un equilibrato sviluppo economico, non vorremmo incorrere per la terza volta nel pericolo che l'Assemblea regionale venga a sapere delle scelte operate dalla Presidenza della Regione, insieme all'Agenzia per il Mezzogiorno, su masse di risorse finanziarie di almeno 1600 miliardi. Considerato ciò, non si può prevedere l'esame di questa mozione, o impegnare il Governo a dirci le proprie proposte, quando queste scelte già saranno state ratificate. Sono a conoscenza, come credo tutti i colleghi, che esistono precise scadenze, e che la Regione ha già inviato a Roma questo programma; pertanto, chiedo che la mozione sia discussa il 13 ottobre prossimo, cioè fra una settimana, in modo da dare al Presidente della Regione ed all'Assessore alla Presidenza il tempo di predisporre la risposta.

Non possiamo trovarci per la terza volta di fronte a scelte già compiute.

Vorrei ricordare che la legge regionale sulle procedure della programmazione obbliga il Governo regionale ad indicare con precisione in allegato al bilancio regionale i finanziamenti extraregionali, e quindi anche quelli derivanti dalla legge nazionale numero 64/86. Non credo che questo sia stato fatto: la legge regionale sulla programmazione per ora è lettera morta. I deputati comunisti, attraverso la mozione presentata, intendono impegnare il Governo a render noto all'Assemblea quali sono state le proposte effettuate, in modo che l'Assemblea possa — se del caso — intervenire sulle scelte dell'Agenzia e del Presidente della Regione.

La Regione propone 6.000 miliardi di progetti e di finanziamenti, mentre la somma a disposizione ammonta a soli 1.600 miliardi. Chi opererà le scelte all'interno del finanziamento complessivo? Chi prenderà queste decisioni? È giusto che siano soltanto il Presidente della Regione e il Ministro per il Mezzogiorno, o piuttosto non occorre renderne conto all'Assemblea regionale?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

PLACENTI, Assessore per il territorio e l'ambiente. Signor Presidente, convengo senz'altro con l'onorevole Parisi sul fatto che la natura dell'argomento della mozione, e la considerazione delle previste scadenze per la definizione del programma dell'Agenzia per il Mezzogiorno, impongano la più sollecita discussione dell'atto in esame. Nessuno, e meno che mai il Governo, intende sottrarsi alla più ampia possibilità di discussione su questa materia. Detto questo, però, vorrei osservare che c'è un ordine del giorno definito dalla Conferenza dei capigruppo, e che, per una sorta di legittimità, di titolarità relativa a tale definizione, dovrebbe essere ritenuto modificabile soltanto da parte della stessa. Ritengo, quindi, che un'apposita Conferenza dei capigruppo possa affrontare la questione per fissare la più congrua data di discussione della mozione.

Tutto ciò evidentemente mi spinge ad essere interprete fedele e sollecito delle argomentazioni dell'onorevole Parisi nei confronti del Presidente della Regione o dell'Assessore alla Presidenza perché intanto verifichino la loro disponibilità per la più sollecita discussione di detta mozione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare i contenuti dell'articolo 153 del Regolamento: «La mozione è letta in Assemblea a termine dell'articolo 83, lettera d), nella seduta successiva alla sua presentazione».

Dopo la lettura, l'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due deputati, determina il giorno in cui dovrà essere discussa. Il tempo concesso ai relatori non può eccedere i dieci minuti.

La mozione, una volta letta all'Assemblea, non può più essere ritirata se cinque o più deputati vi si oppongono. Ricordo, inoltre, al fine di uniformità dei comportamenti da seguire, che proprio di recente l'Assemblea ha deciso la data della discussione di una mozione, e precisamente la mozione numero 60, per la prima seduta della prossima settimana.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Presidenza mi ha preceduto, ricordando,

come avevo intenzione di fare personalmente, che il Regolamento afferma che la data di discussione delle mozioni viene decisa dall'Aula se i proponenti o il Governo lo richiedono. Non si tratta di un capriccio o di una forzatura: rinviare la discussione della mozione vanificherebbe il significato dell'atto, rimettendo le decisioni al Governo regionale ed all'Agenzia per il Mezzogiorno. L'Assemblea regionale deve sapere, invece, di che cosa si tratta e conoscere l'entità dei finanziamenti richiesti dalla Regione ai sensi della legge numero 64/86.

Pertanto ribadisco che, a mio avviso, la mozione dovrebbe essere discussa il 13 ottobre prossimo.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non intendeva assolutamente suonare come di dissenso rispetto alle indicazioni dell'onorevole Parisi. Rimane, pertanto, chiaro che per il Governo può anche andare bene la data del 13 ottobre, salva la disponibilità, che senz'altro si cercherà di rendere operante, del Presidente della Regione e dell'Assessore competente, e salvo diverso avviso da parte della Conferenza dei capigruppo. Se la stessa non ha nulla in contrario si intende accolta la richiesta relativa al 13 ottobre corrente mese.

PRESIDENTE. Mi permetto di sottolineare che la Conferenza dei capigruppo, a mio avviso, non ha il potere di modificare decisioni assunte dall'Aula.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto, se non sorgono osservazioni, con il parere favorevole del Governo, la mozione verrà posta all'ordine del giorno della seduta del 13 ottobre prossimo.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Territorio e ambiente».

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi del-

l'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni relative alla rubrica «Territorio e ambiente».

Si inizia con lo svolgimento dell'interrogazione numero 147: «Tutela e valorizzazione della "Conca del Salto" di formazione carsica, in territorio di Modica», dell'onorevole Tricoli.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, per sapere se e quali iniziative intendano adottare ai fini della tutela e della valorizzazione della "Conca del Salto", una grotta di formazione carsica, in gran parte tutt'ora attiva, di grande interesse scientifico, naturalistico e turistico, in territorio di Modica.

In particolare si chiede se non ritengano di intervenire ai fini del rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali, del ripristino e della utilizzazione a scopi turistici della grotta, attualmente in condizioni di grave degrado, nonché dello studio sistematico del fenomeno carsico, in considerazione del fatto che esistono motivati indizi per ipotizzare che, tramite ricerche speleologiche, possano essere scoperte prosecuzioni all'interno della grotta stessa.

Considerato, inoltre, che l'amministrazione provinciale di Ragusa ha progettato lavori per il consolidamento della strada provinciale numero 54 Modica-Scicli, esattamente sul costone della "Conca del Salto", se non ritengano di intervenire con urgenza ai fini della tutela del luogo» (147).

TRICOLI.

PRESIDENTE. L'Assessore per il territorio e l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogante ha correttamente rivolto la sua interrogazione all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e infine all'Assessore per il territorio e l'ambiente. Mi risulta che risposta puntuale sia stata già fornita nel febbraio dell'anno scorso (se non vado errato) dall'Assessore per i beni culturali, per la parte di propria com-

petenza, che poi è quella di maggiore rilevanza della materia oggetto dell'interrogazione. In quell'occasione l'Assessore per i beni culturali ebbe a dare assicurazione circa l'abbandono da parte dell'amministrazione provinciale di Ragusa di un vecchio progetto di lavori di consolidamento sulla strada provinciale Modica-Scicli e lo studio di un nuovo progetto di consolidamento del costone roccioso più rispettoso delle particolari caratteristiche di pregio ambientale della zona. Tale nuovo progetto sarebbe poi stato sottoposto alla Sovrintendenza la quale, peraltro, avrebbe valutato l'ipotesi di apporre alla grotta il vincolo paesaggistico ai sensi della legge numero 1497 del 1939.

Per quanto riguarda la competenza dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente essa è limitata agli aspetti naturalistici, come l'onorevole Tricoli ben sa, per le finalità e nei modi fissati nella legge regionale numero 98 del 1981.

Il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla richiamata legge numero 98 del 1981, ha già definito uno schema di piano regionale di parchi e riserve, che è stato notificato per la parte di competenza a tutti gli enti locali interessati ai fini della pubblicazione nei relativi albi e della raccolta di eventuali osservazioni e proposte.

In verità, l'ipotesi di piano formulata dal Consiglio non prevede in atto l'istituzione di una riserva naturale per l'area della "Conca del Salto". Si deve tuttavia far presente che in sede di osservazione è pervenuta all'Assessorato una specifica proposta da parte di una associazione naturalistica locale — il gruppo Grotte-Ragusa, affiliato alla Società speleologica italiana — che sarà quanto prima oggetto di esame, unitamente a tutte le osservazioni pervenute da parte del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Ove il Consiglio non dovesse ritenere la proposta meritevole di accoglimento sarà comunque possibile un ulteriore esame della questione in sede di Commissione legislativa che, a norma delle nuove disposizioni previste dalla recente legge regionale numero 14/88, dovrà essere consultata prima dell'emissione del provvedimento di approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Tricoli ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'Assessore per le informazioni, le precisazioni, le dimostrazioni di buona volontà espresse nei riguardi del problema da me sollevato, e tuttavia — come ho già fatto, d'altronde, nei riguardi dell'Assessore regionale per i beni culturali — anche in questa occasione devo dichiararmi insoddisfatto della risposta. Ciò, non tanto per quanto detto dall'onorevole Assessore che — ripeto — testimonia una sensibilità nei confronti del problema, quanto per un riferimento alla realtà, ai fatti concreti così come si evidenziano ancora oggi, a distanza di due anni dalla presentazione dell'interrogazione, che risale, appunto, al 20 novembre 1986.

Niente nella zona è cambiato rispetto alla situazione di degrado e di trascuratezza che denunciò nell'interrogazione stessa. Devo qui ulteriormente ribadire che la zona è veramente meritevole di grande valorizzazione e, in proposito, forze locali, ma non certamente istituzionali, si sono attivate per sollecitare le istituzioni locali e regionali ad intervenire, anche attraverso una mostra fotografica svoltasi due anni fa a Modica e da cui ho preso spunto per la presentazione dell'atto ispettivo in esame.

Inoltre, la Conca del Salto ha una grande importanza sia dal punto di vista archeologico e storico, sia dal punto di vista naturalistico e, in particolare, dal punto di vista geologico. Proprio nella Conca del Salto, nel secolo scorso, furono trovati reperti archeologici, trasferiti successivamente ad un museo romano; reperti che Paolo Orsi — il grande archeologo non siciliano, ma che in Sicilia ha operato, tanto che recentemente a lui è stato intitolato il museo archeologico di Siracusa — classificò come i più antichi ritrovati in Sicilia. Risalgono, infatti, all'undicesimo secolo avanti Cristo. L'interesse archeologico della zona è, dunque, fuori discussione e questo deve far sì che si possa pervenire ad una sua dignitosa conservazione.

All'importanza che il complesso riveste dal punto di vista archeologico si aggiunge quella di carattere naturalistico, e geologico in particolare. Nella Conca del Salto sono presenti fenomeni di carattere carsico, meritevoli di ulteriore ricerca scientifica. In definitiva, bisogna intervenire perché cessi il degrado della zona, attualmente minacciata persino dal cemento di una strada progettata, a mio avviso, senza alcun rispetto del valore naturalistico del luogo. Un degrado rimarcato da quelle manifestazioni

di inciviltà che purtroppo sono comuni a tante altre zone naturalistiche della Sicilia: montagne e montagne di rifiuti che si accumulano sul posto, senza nessun rispetto per la somma bellezza dei luoghi. Spero che questa interrogazione abbia messo in moto qualche meccanismo che solleciti la sensibilità delle istituzioni a livello regionale e locale, che, fino a questo momento, al di là delle buone parole, non hanno adottato interventi risolutivi. Auspico che, nel prossimo futuro, qualcosa possa muoversi, e con questa speranza conservo sia il pessimismo dell'intelligenza, sia l'ottimismo della volontà; quell'ottimismo di cui abbiamo bisogno se vogliamo continuare a credere almeno alla nostra funzione politica.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 265: «Iniziative per reprimere gli abusi che si verificano incessantemente nelle riserve naturali istituite con la legge regionale numero 28 del 1981», dell'onorevole Risicato.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che la Lega per l'ambiente siciliana ha diffuso in questi giorni il seguente documento:

«Nel 1981 l'Assemblea regionale siciliana ha emanato la legge regionale numero 98 del 1981 che ha istituito 19 riserve, il Parco naturale dell'Etna e previsto l'istituzione dei parchi delle Madonie e dei Nebrodi.

A sei anni dall'emanazione della legge le riserve naturali siciliane sono poco più che terreni coperti da norme di salvaguardia rigorosissime solo sulla carta.

Mancano i regolamenti, le convenzioni di affidamento agli enti gestori, i mezzi e i fondi per la gestione.

Per precise responsabilità amministrativo-gestionali e politiche sono centinaia le violazioni alle norme di tutela che hanno prodotto gravi danni all'interno delle aree protette.

E così le riserve sono state invase dalle costruzioni abusive, vi si continuano a coltivare cave, si tagliano i boschi, si esercita abusivamente la caccia.

Il Parco dell'Etna, istituito con perimetrazione di massima nel 1981, è stato aggredito dalle doppie case e sconvolto dagli interventi di difesa anti-vulcanica.

Per legge vi è vietata la caccia, ma il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, illegittimamente, ha recentemente espresso parere favorevole all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene i divieti di caccia nelle aree protette di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, questo si rifiuta di apporre le tabelle perimetrali indicanti i divieti: è il caos totale e così sull'Etna, alle Saline di Siracusa, allo Stagnone di Marsala, alle foci del Simeto i bracconieri la fanno da padroni.

Con la legge regionale numero 52 del 1984 la sorveglianza delle aree protette e quella venatoria sono state affidate al Corpo forestale della Regione.

Nella sostanza una legge beffa perché la cronica carenza di personale e mezzi non permette alla Forestale di effettuare una costante vigilanza nelle riserve naturali non demaniali.

E poi per le riserve costiere servono mezzi nautici che la Forestale non possiede.

Nel frattempo il Tar ha annullato la demanializzazione della riserva naturale di Vendicari (zona umida di importanza internazionale) e ha ridotto l'estensione della riserva naturale delle foci del fiume Belice.

Si profila una vera disfatta se si pensa che tutti i decreti istitutivi di aree protette sono gravati da decine di ricorsi.

I vincoli biennali, apposti su diverse aree di particolare interesse naturalistico e fortemente minacciate, sono scaduti e tali zone sono nuovamente esposte a interventi speculativi e distruttivi.

Sui Nebrodi, oltre alla minacciata realizzazione di un vasto poligono militare, stanno sorgendo strade inutili e dannose (Capizzi, Troina, Cesarò), i famosi boschi delle Caronie sono massacrati irrimediabilmente dalle opere pubbliche finanziate dalla Regione, si propongono istituzioni di fantomatiche aziende faunistico-venatorie (Foresta Vecchia, Grappidà) con centinaia di posti-letto, ed ancora si aspetta che il commissario regionale elabori la proposta di delimitazione e di regolamentazione del Parco.

Per le Madonie, al contrario, è stata già presentata una mega-proposta che concepisce il Parco come un'enorme comunità montana e sempre meno come strumento di tutela del patrimonio naturale.

Ma nella sostanza i fatti non cambiano perché nuove strade sventrano le poche zone integre (Castelbuono, Petralia Sottana, Geraci), una delle ultime sorgive d'acqua (Fossa Canne) è stata captata dalla Protezione civile, mentre si progettano nuovi impianti di sci all'interno del massiccio centrale (Battaglietta).

Recentemente è stata approvata la legge regionale numero 9 del 1986 con la quale il Governo penserebbe di affidare la gestione delle aree protette alle nuove province regionali, togliendole ai vecchi enti gestori.

È il caos normativo, si operano scelte difformi da precedenti decisioni e dalle leggi vigenti, che sembrano fatte apposta per non applicare le poche, chiare, esplicite norme di tutela delle riserve naturali.

L'Ufficio regionale dei parchi e delle riserve istituito presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente è praticamente sguarnito: mancano funzionari amministrativi, architetti, ingegneri, geologi.

E intanto si accumulano centinaia di esposti e segnalazioni sulle violazioni nelle aree protette. Non un solo abuso è stato represso.

Allo Stagnone di Marsala, alle Foci del Simeto (nonostante il sequestro penale di tutta la riserva) si moltiplicano le costruzioni abusive, le cave continuano a distruggere sulle Madonie la riserva naturale della Quacella, gli alberghi minacciano le foci del Belice, la pineta di Vittoria è continuamente incendiata ed invasa dalle serre.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente sembra avere abdicato ad ogni potere di controllo nelle riserve naturali di cui è tutore, rinunciando, fatto più grave e penalmente rilevante, ad attivare i poteri sostitutivi affidatigli dalla legge.

E nel frattempo si avvicina drammaticamente la scadenza del rilascio dei pareri per la sanatoria edilizia all'interno delle aree protette.

La nuova legge regionale sui parchi, già esitata dalla Commissione "Ecologia" dell'Assemblea regionale siciliana nella scorsa legislatura, indispensabile per avviare la fase gestionale delle aree protette, è ancora bloccata nella stessa Commissione.

Da parte del Governo regionale sono state presentate proposte che tendono a sconvolgere lo spirito della legge trasformando gli enti-parco in organismi che sembrano assumere dall'esperienza delle unità sanitarie locali la più dete-
riore cultura della lottizzazione, relegando a

compiti di mera consulenza la funzione del Comitato tecnico-scientifico, snaturando il senso della presenza delle associazioni ambientaliste negli organi tecnici previsti dalla legge.

Il Piano regionale dei parchi e delle riserve, previsto dalla legge regionale numero 98 del 1981, è affossato e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente sta ritardando gravemente l'adozione di un qualificante strumento della programmazione territoriale, mezzo di orientamento della pianificazione urbanistica degli enti locali.

La legge Galasso, che appone il vincolo paesaggistico su tutte le aree protette e su vaste categorie di beni ambientali, è restata praticamente inapplicata, non sono state individuate le zone a inedificabilità assoluta previste dalla legge, non sono stati predisposti i piani paesistici e la Regione non si preoccupa minimamente di approntare strumenti per coordinare le norme regionali con le nuove disposizioni nazionali.

Gli abusi nelle riserve naturali configurano così nuovi reati contro il patrimonio naturale.

Allo stato attuale la Sicilia è l'unica regione italiana a non avere una sola area protetta che dalla fase di protezione passiva sia passata a quella di gestione attiva.

La situazione sta peggiorando fino al limite dello sfascio perché si stanno operando scelte scriteriate, in una situazione di caos amministrativo, che rischiano di vanificare gli obiettivi posti dalla legge regionale numero 98 del 1981 e di riportare la Sicilia indietro di dieci anni"; per sapere:

a) come giustifica i fatti e le omissioni così incisivamente denunciati;

b) quali iniziative intende promuovere allo scopo di porvi rimedio e di perseguire i responsabili» (265).

RISICATO.

PRESIDENTE. L'Assessore per il territorio e l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PLACENTI, *Assessore per il territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogante richiama, riportandolo per intero, il documento redatto dalla Lega per l'ambiente in data 7 febbraio 1987, avente per oggetto, appunto, lo stato di attuazione della legislazione regionale in materia di protezione naturalistica e chiede di conoscere le giustifica-

zioni dei fatti e le iniziative che si intendono intraprendere per porre rimedio e perseguire eventuali responsabilità.

Va subito detto chiaramente che non ci sono, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale del territorio, omissioni di sorta, né responsabilità. Ciò posto, vorrei passare ad esaminare brevemente nel merito il documento in questione. Esso traccia un quadro "negativo" di tutta l'attività posta in essere dai pubblici poteri in materia di protezione naturalistica. Non si fa riferimento soltanto al Governo regionale, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ma anche al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, alla sesta Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, all'Assemblea stessa, per i compiti attinenti alle nuove province regionali, ai tribunali amministrativi regionali, al Ministero per la protezione civile e così via, con una serie di accuse che, ad un esame obiettivo, credo avrebbero meritato una più serena valutazione, risultando molto spesso infondate e generiche alcune cose dette in esso documento. Quest'ultimo, ho ritenuto fare esaminare dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale che all'unanimità ne ha rigettato i contenuti. Questo Consiglio regionale, come è noto, è un organismo nel quale sono attivamente presenti, con propria rappresentanza, tutte le associazioni naturalistiche (ivi compresa la Lega per l'ambiente) che rimangono i più validi interlocutori dell'Assessorato e dell'Amministrazione regionale nel portare avanti la politica di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale. Si è ritenuto, invece, di scorgere nel documento una manifestazione di preoccupazione per le difficoltà obiettivamente esistenti alla data in cui esso è stato redatto e, quindi, una sollecitazione rivolta un po' a tutti ad adoperarsi perché quelle difficoltà fossero rimosse. Eravamo ancora lontani dall'approvazione della legge regionale numero 14 del 1988; anzi, in un certo senso si manifestavano, da diverse parti, resistenze a che si portasse in Aula, per l'esame e l'approvazione, il disegno di legge che ha dato vita alla legge 14 del 1988 varata recentemente dall'Assemblea regionale siciliana.

L'Assessorato, quindi, alla strada della polemica ha preferito quella della collaborazione e ha, pertanto, invitato la stessa Lega per l'ambiente, unitamente alle altre associazioni ambientaliste, ad un incontro che si è concluso con soddisfazione di tutti, compreso il rappre-

sentante della Lega e gli stessi estensori del documento, sulla disamina, della situazione di fatto e sulle questioni concernenti le prospettive future del settore.

I risultati dell'impegno profuso dalle strutture dell'Assessorato, dai componenti il Consiglio regionale e dalla stessa Assemblea regionale sono considerevoli. Infatti, le riserve istituite con l'articolo 31 della legge regionale numero 98 del 1981 hanno avuto i loro regolamenti. Alla data del documento non erano state ancora firmate le convenzioni con gli enti gestori; adesso, invece — come è noto — tutti gli adempimenti previsti sono stati compiuti (si tratta dei regolamenti, delle convenzioni con gli enti gestori). Credo siano già arrivati i primi progetti per i quali è già stato dato il finanziamento per le tabellazioni relative a tutte le aree protette in Sicilia. Si tratta di un altro deciso passo in avanti nella gestione delle riserve.

Il piano regionale dei parchi e delle riserve, definito dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, è stato pubblicato negli albi dei comuni interessati; le osservazioni raccolte saranno esaminate dallo stesso Consiglio regionale non appena concluso l'esame, tuttora in corso, delle osservazioni presentate alla proposta del Parco delle Madonie che sarà presto definito.

La proposta per il Parco dei Nebrodi è già definita; le amministrazioni locali ne stanno effettuando un approfondito esame preventivo. Soprattutto, è stato trasformato in legge, con l'impegno di tutte le forze politiche dell'Assemblea, il disegno di legge recante: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale numero 98 del 1981». La legge numero 14 dello scorso agosto 1988, che concorre senz'altro a qualificare lo scorcio di legislatura, ha fornito gli strumenti idonei a superare in massima parte quelle difficoltà operative che hanno dato vita al documento delle Lega per l'ambiente, prevedendo, in particolare, la proroga dei vincoli biennali scaduti (uno degli argomenti su cui maggiormente si insisteva nel documento) e, soprattutto, statuendo efficaci norme di salvaguardia e stabilendo le relative sanzioni.

Sotto tale profilo principalmente si rivelava carente la legge numero 98 del 1981, demandando in realtà all'Assessorato quei poteri di controllo e di intervento il cui presunto mancato esercizio veniva denunciato nel documento in questione. Con le norme della legge nu-

mero 14 del 1988 attualmente vigente, siamo ormai in condizione di intervenire soprattutto per richiamare gli enti gestori alla più scrupolosa osservanza degli adempimenti prescritti, così come del resto è previsto dalla normativa di cui trattasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Risicato ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

RISICATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, prendo atto delle dichiarazioni del Governo che intervengono a quasi due anni di distanza dalla redazione del documento e dalla presentazione dell'interrogazione e, quindi, comprendono anche fatti successivi che hanno in parte sanato alcune delle carenze, delle omissioni segnalate e denunciate. Ma, nel riprendere il documento della Lega per l'ambiente, ritenevo vi fossero alcuni punti particolarmente importanti e qualificanti sui quali il Governo aveva, a mio parere, l'obbligo di esprimersi e di comunicare i propri intendimenti. Su questi nodi non c'è stata risposta e in relazione a questi, conseguentemente, non posso che dichiararmi insoddisfatto.

Mi riferisco a tre punti in modo particolare. Intanto, alla mancata applicazione della legge Galasso: l'interrogazione era stata presentata al Presidente della Regione, quindi, una volta delegato l'Assessore per il territorio, è ovvio che questi avrebbe dovuto occuparsi anche delle parti non strettamente di sua competenza; anche se questo è discutibile. La legge Galasso tutela il territorio, mi pare, quindi, vi sia una stretta interdipendenza con i compiti dell'Assessore regionale per il territorio. Il secondo punto è quello della realizzazione, in molte delle aree destinate a parco o riserva, di opere — non solo per iniziativa di privati, ma anche di opere pubbliche finanziate dalla stessa Regione — che stravolgono l'assetto del territorio e del paesaggio. Solo a titolo esemplificativo, mi riferisco al Parco dei Nebrodi dove i boschi delle Caronie sono massacrati dalle opere pubbliche finanziate dalla Regione siciliana.

A questo proposito, onorevole Assessore, lei non ha speso una sola parola, mentre ritengo sia compito dell'Assessorato cui è preposto prendere l'iniziativa nei confronti della Presidenza della Regione e degli altri Assessori per evitare che una mancanza di collegamento nell'azione dei vari Assessorati possa portare a

conseguenze assolutamente negative per quanto riguarda l'assetto del territorio e del paesaggio.

Essendo mancata risposta a tale rilievo, non posso che ritenermi insoddisfatto.

Lo stesso può dirsi in riferimento all'abdicazione ad ogni potere di controllo nelle riserve naturali di cui l'Assessorato del territorio e dell'ambiente è per legge tutore, rinunciando — si legge esplicitamente nel documento — ad attivare anche i poteri sostitutivi affidatigli dalla legge.

Mi sembra che su questo punto la risposta fornita, onorevole Assessore, sia assolutamente insoddisfacente; anzi direi che non è stata data alcuna risposta specifica in merito.

Non credo vi sia, a questo proposito, alcuna possibilità di giustificazione connessa ad eventuali attribuzioni ad altri Assessorati delle competenze relative. Mi sembra, anzi, che l'Assessorato del territorio, di cui lei è responsabile, stia perseguendo, sotto molti aspetti, una politica contraddittoria e non accettabile da parte della nostra Regione. E si tratta di una politica contraddittoria perché, pur avendo adottato la lodevole iniziativa di proporre un piano delle riserve naturali comprendente un adeguato elenco di queste, l'Assessorato non si è attivato per imporre su queste aree i vincoli previsti dalla legge; con il risultato che nella previsione della costituzione delle riserve, ma in mancanza dei vincoli, si stanno autorizzando di fatto numerose iniziative speculative che deturpano, stravolgono il paesaggio che la costituzione della riserva vorrebbe tutelare.

Su questo problema l'atteggiamento del Governo della Regione da lei rappresentato per il ramo competente non mi sembra assolutamente accettabile; semmai è da criticare aspramente, è da ritenere contraddittorio ed inaccettabile.

Cito, infine, un altro esempio di contraddizione (si tratta dell'ultimo punto sul quale desidero soffermarmi per sollecitare un intervento da parte dell'Assessorato regionale competente): non è possibile, mentre si propone la costituzione della riserva naturale dei laghi di Marinello, posti proprio sotto il promontorio di Tindari, finanziare da parte dello stesso Assessorato del territorio ed ambiente la realizzazione, nel Golfo di Patti, di una mega-opera pubblica di difesa a mare, assolutamente ingiustificata ed inutile, che per la sua mole e dimensione determinerà sicuramente — a detta di esperti e di scienziati di valore indiscutibile —

una tale alterazione del regime delle correnti da portare alla scomparsa, appunto, dei laghi di Marinello.

Vorrei sapere, onorevole Assessore, come si possa pretendere di portare avanti una politica di tutela del paesaggio e del territorio in maniera assolutamente dicotomica, attraverso iniziative del genere. Su questo punto ritengo che lei debba fornire una spiegazione al popolo siciliano e agli abitanti di quella zona. E, considerato che i laghi di Marinello costituiscono un patrimonio universale, le ricordo di essere debitore, nei confronti dell'intera opinione pubblica, di una risposta precisa in merito alla contraddittorietà delle iniziative citate.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento dell'interrogazione numero 568: «Interventi urgenti per razionalizzare la raccolta dei rifiuti plastici provenienti da serre, la cui presenza od impropria distruzione è di grave nocumento all'ambiente ed alla salute dei cittadini», dell'onorevole Grillo.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, segretario:

«All'Assessore per la sanità e all'Assessore per gli enti locali, per sapere:

1) se abbiano cognizione delle gravi conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute, determinate dalla mancata raccolta e distruzione dei rifiuti plastici e delle scorie delle serre;

— l'attività agricola in serra ha avuto in questi ultimi anni un grande sviluppo e si è inserita come produzione alternativa alla monocultura della vite per merito dell'attività e laboriosità del nostro agricoltore e, specie, del coltivatore diretto;

— nel Marsalese, in particolare, lo sviluppo delle più varie specialità vede quotidianamente espandere gli impianti di serre anche in tutto il territorio abitato: il coltivatore diretto, a fianco o nelle vicinanze dell'abitazione, ha generalizzato ormai la coltura in serra dove opera, con tutto l'apporto e collaborazione del nucleo familiare, anche nelle giornate ed ore di disimpegno dall'attività agricola principale;

— le serre, dunque, costituiscono una realtà produttiva dell'ambiente largamente diffusa, ponendo doveri ed esigenze da parte della pub-

blica Amministrazione: tra questi, è primaria la periodica raccolta e distruzione dei rifiuti plastici, che, per l'inerzia del servizio pubblico, vengono abbandonati o bruciati, con grave danno per la salute, apparendo di tutta evidenza, pertanto, la necessità e l'urgenza di interventi adeguati;

2) se intendano intervenire presso le competenti amministrazioni comunali e di quella di Marsala in particolare, perché si attivino subito tali servizi, tenendo conto della condizione urbanistica orizzontale di quella città e delle condizioni ambientali delle molteplici abitazioni sparse, attigue alle zone serricole» (568).

GRILLO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore per il territorio e l'ambiente ha facoltà di rispondere.

PLACENTI, Assessore per il territorio e l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare all'onorevole interrogante che il decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 1982, nell'annoverare tra i rifiuti speciali quelli derivanti anche da attività agricole, dispone che allo smaltimento degli stessi sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i rispettivi produttori, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ovvero mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico (comuni) con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

L'Assessorato, avendo nello specifico constatato che la maggior parte dei comuni della Regione non aveva chiesto, né l'autorizzazione all'eliminazione dei rifiuti speciali, né l'approvazione degli impianti conseguenziali, ha emanato, sin dall'agosto 1983, precise direttive ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, affinché i comuni predisponessero gli atti necessari per i citati adempimenti.

Il problema posto dall'interrogante, pertanto, può trovare soluzione, innanzitutto attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dalle norme sopra richiamate, la cui iniziativa è demandata ai singoli produttori o alle eventuali loro associazioni e, in secondo luogo, nell'ambito di quanto previsto dai regolamenti di cui ciascun comune dovrà dotarsi in attuazione delle disposizioni del decreto legge numero 397 del

9 settembre 1988, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti e all'organizzazione dei conseguenti processi di smaltimento.

Considero, comunque, l'interrogazione dell'onorevole Grillo un fatto estremamente positivo perché contribuisce a sensibilizzare non solo i soggetti interessati e, quindi, nel caso specifico, i produttori, ma anche i comuni, all'applicazione delle norme legislative e delle circolari che sono state già emanate.

PRESIDENTE. L'onorevole Grillo ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Assessore, per la verità avevo inviato copia di questa interrogazione ai competenti assessorati, che ritengo essere quelli degli enti locali (l'Assessore è qui presente) e della sanità, con riferimento ai danni che conseguono alla salute. Mi è stato risposto, con nota numero 398, che l'Assessorato degli enti locali aveva comunicato che la materia rientrava nella competenza dell'Assessorato del territorio. Verifico con piacere che, nel caso specifico, avevo indirizzato bene l'atto ispettivo, ritenendolo di competenza dell'Assessorato degli enti locali. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica numero 915 del 1982, da lei citato, interessa anche l'attività degli enti locali. Mi dichiaro comunque soddisfatto per la precisione degli elementi riportati, pur avendo alcune considerazioni da svolgere sulla base della risposta.

L'attività agricola in serra, specialmente nella zona del Marsalese e del Trapanese ma — mi risulta — anche in molte altre della Sicilia, ha avuto una espansione notevole, anche in alternativa alla monocultura. A mio avviso ciò ha creato, come si evince anche dalla produzione, un grosso risultato. Quindi, come possiamo conciliare questa posizione per non consentire l'accantonamento o, peggio ancora (come si verifica in molte campagne), la bruciatura dei rifiuti plastici, fatto questo che, effettivamente, sta provocando notevoli danni all'ambiente ed alla salute dell'uomo?

Infatti, devo sottolineare che la combustione di tale materiale dà luogo, come si evince da alcuni studi, all'insorgenza di alcuni tumori. A Marsala, ad esempio, si sono registrati molti casi di malattia la cui causa si attribuisce pro-

prio a questi fumi. È da dire che nel comune di Marsala e nelle campagne vicine al centro abitato, le serre insistono anche vicino alle aree su cui sorgono le abitazioni degli agricoltori stessi. Questa circostanza, a maggior ragione, sta comportando — lo ribadisco — conseguenze di grave nocimento, sia per l'ambiente che per la salute umana.

Mi rendo conto delle difficoltà incontrate dai produttori e dalle Amministrazioni comunali, ma per il problema in questione devo osservare che, così come richiesto nella mia interrogazione, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato una delibera; purtroppo la Giunta locale non ha provveduto a indire la licitazione privata, pur essendo tale adempimento imposto dall'atto approvato dall'intero consiglio comunale.

A tale proposito, aproffito della presenza dell'Assessore per gli enti locali per invitarlo a sollecitare il comune stesso all'attivazione di questi servizi, considerati i danni cui ho fatto specifico riferimento.

Vorrei altresì sottolineare l'opportunità di avviare, da parte del Governo, una seria politica a favore dell'ambiente, con particolare riferimento al riciclaggio delle materie plastiche. Molte aziende interessate si sono attivate spontaneamente per la raccolta di tale tipo di rifiuti. Pertanto esistono le condizioni per il loro riciclaggio. Il tutto, quindi, dipende dall'opera di sensibilizzazione che il Governo deve promuovere attraverso una iniziativa coordinata con gli Assessorati del territorio, degli enti locali e della sanità, al fine di porre in essere, nel più breve tempo possibile, una politica seria a favore dell'ambiente e diretta alla salvaguardia della salute umana.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo per la presente seduta l'onorevole La Russa.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto quarto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge «Interventi per lo sviluppo industriale» (237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A - Norme stralciate).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numeri 237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A - Norme stralciate: «Interventi per lo sviluppo industriale», iscritto al numero uno del punto quarto dell'ordine del giorno.

Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta antimeridiana di oggi, dopo l'approvazione dell'articolo 21.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 22.

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 25, al comma 6, dopo le parole "posizioni debitorie" vengono sopresse le parole "sia queste che" e dopo le parole "rimangono debitori" vengono sopresse le parole "in solido".

2. Per le finalità dello stesso articolo 4 la spesa autorizzata è incrementata di lire 13.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 22 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: «13.500 milioni» con: «15.000 milioni».

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 22 affronta e risolve finalmente delle difficoltà createsi dopo l'approvazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 25, che non hanno reso possibile l'utilizzo dell'intera somma stanziata, la quale costituiva una anticipazione alle aziende che avevano avuto rapporti con la ex Liquichimida. Proprio questo ritardo nell'applicazione materiale della legge ha stimolato il sottoscritto ed i colleghi del Gruppo del Movimento sociale

italiano-Destra nazionale a presentare l'emendamento in esame, in modo da venire incontro alla logica ed all'opportunità di collegare il beneficio legislativo con il decorso del tempo.

Indubbiamente, le aziende che attendevano questi benefici, e che già avevano subito degli enormi ritardi per responsabilità anche dell'Assemblea, vista la poca funzionalità avuta dal provvedimento sul piano legislativo, si sono viste per oltre un anno e mezzo private di detti benefici. Questo ulteriore aggravio era stato quantificato nell'importo di circa 1.500 milioni, ma, a seguito delle discussioni svoltesi stamattina in merito ad altri emendamenti concernenti la materia finanziaria, ed a seguito del chiarimento del presidente della Commissione "finanza", onorevole Russo, chiarimento recepito dalla Commissione "industria" e dal Governo, ritengo opportuno comunicare all'Aula che ritiriamo l'emendamento in quanto intendiamo agevolare al massimo l'esame e l'approvazione del disegno di legge che non può più essere procrastinato nell'interesse dell'industria siciliana.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli Bono ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

«Articolo 22 bis.

Nelle more della definitiva applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'IRFIS è autorizzato a segnalare eventuali azioni di recupero o l'eventuale attivazione delle garanzie fidejussorie nei confronti di imprese industriali in difetto con i rientri delle entrate relative alle aperture di credito concesse ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, numero 119, in scadenza successivamente al 31 dicembre 1986.

Il beneficio di cui al comma precedente è accordato a richiesta delle aziende industriali interessate che abbiano i requisiti per usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge».

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per chiarire i termini di questo emendamento. Esso si riferisce alle imprese che hanno utilizzato le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, numero 119 e che hanno l'obbligo (si tratta di parecchie) di adempiere alle relative rate in scadenza.

In tali aziende, a seguito dell'approvazione della norma cui facevo riferimento nell'intervento di poco fa, si è venuta a verificare una situazione estremamente strana; esse, cioè, stanno per subire da parte dell'IRFIS, in base alle attuali vigenti disposizioni di legge, procedimenti esecutivi per i crediti vantati dall'Istituto di finanziamento. Poiché però si tratta delle medesime aziende che usufruiranno dei benefici di cui al presente provvedimento, è opportuno che l'Assemblea regionale siciliana approvi l'emendamento del Movimento sociale italiano - Destra nazionale in modo da consentire all'IRFIS di non dovere necessariamente procedere alle azioni esecutive. Si specifica inoltre opportunamente che il beneficio viene accordato a richiesta delle aziende interessate, sempre che esse posseggano i necessari requisiti. In questo caso saranno poste nelle condizioni, non appena esaurite le procedure previste, di fronteggiare le scoperture di cui alla legge numero 119 del 1983.

In buona sostanza si intende evitare che alcune aziende attualmente in momentanea difficoltà, peraltro a loro non addebitabile, affrontino azioni esecutive, che potrebbero anche portarle sull'orlo del fallimento; e ciò proprio nel momento in cui le norme ora in discussione potrebbero salvarle e metterle nelle condizioni di operare sul mercato in maniera serena e tranquilla.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento articolo 22 bis?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 22 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono accorto soltanto adesso che per un errore materiale è stato utilizzato il termine "segnalare" invece che "sospendere eventuali azioni di recupero". Chiedo pertanto che, in luogo di "segnalare", si intenda "sospendere".

PRESIDENTE. Onorevole Bono, occorre che la richiesta di modifica sia formalizzata.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 23.

1. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, numero 22, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere, con effetto dall'1 gennaio 1988, contributi trimestrali commisurati al 40 per cento dell'ammontare degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle imprese associate.

2. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 24.

L'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, è sostituito con il seguente:

“1. L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

— con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscono almeno dieci imprese industriali;

— con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali.

2. L'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 50 milioni per ogni impresa aderente al consorzio e, comunque, l'apporto del singolo aderente.

3. La Regione integra altresì i contributi versati al consorzio da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende di cui al comma 5, in misura uguale all'apporto degli stessi.

4. Le camere di commercio che promuovono la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni secondo le modalità previste per l'integrazione regionale.

5. Ai fini dell'integrazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire per il raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

6. Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

7. La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

8. Ogni qualvolta le imprese consorziate procedano all'aumento del fondo rischi, l'Ammini-

strazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

9. L'intervento della Regione comunque non può eccedere in totale l'importo di lire 200 milioni per i consorzi ai quali aderiscono fino a dieci imprese industriali e l'importo di lire 2.000 milioni per i consorzi con più di dieci imprese industriali.

10. L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni”.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Parisi, Altamore ed altri il seguente emendamento all'articolo 24:

I commi 9 e 10 dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:

«9. L'intervento della Regione non può comunque eccedere l'importo di lire 500 milioni per ogni consorzio al quale aderiscono fino a dieci imprese industriali e l'importo di lire 2.000 milioni per ogni consorzio con più di dieci imprese industriali.

10. L'intervento di ciascuna Camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni per ogni singolo consorzio».

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che si tratta di un emendamento che eleva lo stanziamento da 200 milioni a 500 milioni, in armonia con l'orientamento emerso in seno alla Commissione.

ALTAMORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTAMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 24 al comma due afferma che l'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 50 milioni rispetto all'apporto di ogni impresa aderente al consorzio, mentre la legge regionale numero 96

del 1981 stabiliva l'importo di lire 20 milioni. Pertanto i duecento milioni citati nel comma nove si riferiscono alla legge numero 96 del 1981. Avendo aumentato a cinquanta milioni per ogni impresa i venti milioni originari, per dieci imprese si tratta di cinquecento milioni. Pertanto all'articolo 24 deve parlarsi di 500 milioni poiché è cambiato il contributo che ogni impresa del consorzio deve dare in rapporto alla vecchia legge. Deve, inoltre, essere soppressa l'espressione «in totale»; infatti, la locuzione «non può eccedere in totale l'importo di lire 200 milioni per i consorzi» è ambigua.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 24, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 25.

1. Il quarto comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 22, è applicato ai consorzi fidi esistenti in Sicilia, fin dalla data di approvazione del loro statuto da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, anche se comprendenti le imprese ammesse ai benefici con la medesima legge 29 aprile 1985, numero 22».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 26.

1. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 18 luglio 1974, numero 22, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 27.

1. Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da contratti di cessione dei crediti commerciali, stipulati con società finanziarie e con istituti di credito, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 22, contributi in misura pari al 30 per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.

2. L'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità, i termini e le procedure per la presentazione della relativa documentazione da parte delle piccole e medie imprese industriali per l'ottenimento dell'erogazione del predetto contributo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

4. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 27 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Parisi, Altamore ed altri:

Il primo e secondo comma dell'articolo 27 sono così sostituiti:

«Allo scopo di ridurre l'onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al 30 per cento dell'ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi sulle operazioni effettuate dalle piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale in Sicilia, comprese quelle definite dall'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 22, con aziende ed istituti di credito o con società finanziarie operanti in Sicilia, aventi la partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito.

Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende e istituti di credito, nonché con le società finanziarie che ne facciano richiesta entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato tende a ribaltare l'impostazione del testo dell'articolo 27 approvato dalla Commissione; testo che prevede l'erogazione di contributi dietro la presentazione di una domanda e di una documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato.

Si tratta, cioè, di intervenire sul vecchio modo di chiedere rimborsi che cozza contro l'esigenza, più volte affermata, di creare nel settore industriale incentivi reali e automatici. Per questo motivo riproponiamo quella che era la

nostra impostazione originaria, creando, quindi, le condizioni affinché le aziende accedano automaticamente a questo contributo, ed essere così agevolate nel momento in cui hanno instaurato un rapporto con la banca alla quale cedono i crediti commerciali. Proponiamo, quindi, di autorizzare l'Assessore per l'industria a stipulare delle convenzioni con gli istituti e le aziende di credito o le società finanziarie a partecipazione di aziende e istituti di credito affinché questi si impegnino, alle condizioni che saranno pattuite nella convenzione, ad abbattere del 40 per cento il costo di cessione dei crediti in questione. In tal modo, l'industriale che cederà i suoi crediti all'istituto potrà immediatamente utilizzare lo sconto degli interessi, senza essere sottoposto alla vecchia trafila: «paga, poi presenti la domanda, poi vai a pregare qualcuno perché ti venga rimborsato il dovuto».

Si tratta di un modo vecchio, da tutti ritenuto superato, che però viene riproposto nello schema dell'articolo 27 che istituisce la nuova forma di intervento a favore delle aziende industriali nel momento in cui cedono i loro prodotti. È questa la fondamentale motivazione che ci spinge a presentare l'emendamento. Riteniamo che, così operando, seppure si perderà un anno per fare la convenzione, dopo sarà adottato un sistema che automaticamente consentirà di usufruire dei benefici di legge. Invece, con il sistema proposto dall'articolo 27 (nel testo approvato dalla Commissione), male che vada, l'impresa dovrà attendere un anno per ottenere il rimborso delle spese. Si tratta di un'operazione che, se ricordate, è stata prevista anche per altri settori, come ad esempio per i voli *charter*. In quell'ipotesi la forma adottata si è prestata a speculazioni che hanno portato a far scattare le manette ai polsi di alcuni speculatori. Abbiamo, quindi, sperimentato nel settore dei voli *charter* che l'istituzione di un incentivo automatico rende veramente vantaggioso e fattibile l'intervento della Regione: l'aereo, già nel momento in cui atterra, gode dei benefici regionali nel senso che non paga tasse e che, successivamente, verrà erogato il rimborso; e non accade che prima atterrino i turisti e poi intervengano i contributi.

Per questo motivo mi permetto di insistere, a nome del Gruppo comunista, su questa impostazione.

La seconda motivazione che ci ha spinto a presentare l'emendamento è quella di intervenire nei confronti delle cessioni di crediti com-

merciali e non nei confronti dei contratti di cessione di credito commerciale, cose che in termini bancari sono ben diverse e definite in maniera differente fra il cliente e la banca. Per questo il Gruppo comunista, pur ritenendo valida l'impostazione prescelta dalla Commissione in ordine alle modalità ed alla qualità degli interventi da adottare, auspica che sia approvato l'emendamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento?

BRANCATI, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRANATA, Assessore per l'industria. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 28.

L'articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1974, numero 22, già modificato con l'articolo 16 della legge regionale 20 aprile 1976, numero 38, è sostituito con il seguente:

«1. Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al 50 per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'articolo 107 del testo unico 6 marzo 1978, numero 218, dall'articolo 17 della

legge 1 marzo 1986, numero 64, e dall'articolo 2 della presente legge, sempreché non fruiscono di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

2. I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche ai consorzi di imprese in prevalenza costituiti da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

3. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 aprile 1976, numero 38, concedibili sul fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, incrementato come all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, numero 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'articolo 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da cessione del credito o procura all'incasso del prezzo delle commesse integrate da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione e/o da fidejussione bancaria oppure da garanzia reale.

5. Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del 15 per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziali della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

6. L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa — qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile — non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione

delle commesse o comunque il 50 per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente.

7. L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima dell'operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre porzioni commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

8. Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 29.

L'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1984, numero 1, è sostituito dal seguente:

«1. I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali, istituite con legge regionale 21 aprile 1956, numero 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

2. Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno l'espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.

3. Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità».

PRESIDENTE. Faccio osservare che occorre correggere la data «21 aprile 1956» in «21 aprile 1953».

Pongo pertanto in votazione, con tale modifica, l'articolo 29.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 30.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1295, e successive modifiche ed integrazioni».

BRANCATI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCATI, Presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che dopo le parole: «trovare applicazione» vanno aggiunte le seguenti: «nel territorio della Regione siciliana».

PRESIDENTE. Si tratta di una modifica di ordine tecnico.

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 30.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 31.

1. È autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 18.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, dalle espropriazioni e acquisizioni di terreni, per le opere realizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1975, numero 42, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare, per un ammontare non superiore a lire 10.000 milioni, le opere occor-

renti per il completamento funzionale di opere realizzate ai sensi della predetta legge regionale 6 giugno 1975, numero 42, a carico dello stanziamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, relativo al piano di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, numero 1».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 31 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 31 è soppresso.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale abbiamo presentato l'emendamento soppressivo perché, a nostro avviso, l'articolo 31 stesso è una storia di ordinario fallimento che rientra esattamente nella logica seguita dalla Regione nel cercare di affrontare le problematiche...

(Interruzioni dai banchi del centro)

Se i colleghi del centro permettono! Il piacere di avere i deputati della maggioranza presenti in Aula non può, comunque, essere riportato al fastidio che danno non seguendo i lavori!

Stavo dicendo che questo emendamento soppressivo denuncia un'iniziativa finanziaria consistente in uno stanziamento che ammonta complessivamente a 28 miliardi (18 miliardi al primo comma e 10 miliardi al secondo) finalizzati alla soluzione dei problemi di copertura finanziaria che riguarderebbero iniziative assunte con una legge del 1975.

L'Assemblea regionale siciliana, il 6 giugno del 1975, con la legge numero 42 varò una serie di provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani, ipotizzando in seguito un progetto obiettivo all'interno del quale furono stanziati decine e decine di miliardi per intervenire attraverso iniziative atte a supplire, con il progetto obiettivo, al venir meno della potenzialità economica rappresentata dalle miniere di zolfo e, quindi, cercando di trovare alternative al problema occupazionale ed alla ripresa economica.

Ebbene, nel mese di ottobre del 1988, assistiamo non solo alla mancata realizzazione del progetto obiettivo ipotizzato tredici anni fa, ma osserviamo anche che il Governo si presenta con una richiesta di ben 28 miliardi. Per risolvere che cosa? La norma lo dice chiaramente al primo comma (una volta tanto si tratta di una palese richiesta del Governo!): «per la revisione dei prezzi contrattuali delle espropriazioni e acquisizioni dei terreni di cui al progetto obiettivo al primo comma» si stanziavano 18 miliardi. Al secondo comma si prevede la somma di 10 miliardi occorrenti per il completamento funzionale delle opere realizzate sempre ai sensi della legge citata.

Ebbene, il Gruppo del Movimento sociale italiano denuncia in quest'Aula questo metodo di intervento all'interno della Sicilia che spiega il fallimento di ordine occupazionale, di sviluppo economico, di sviluppo sociale che il Governo, la maggioranza, la Regione da 40 anni perpetrano ai danni dell'Isola.

Non si può venir a parlare nelle dichiarazioni programmatiche, o nei dibattiti d'Aula, ovvero nel corso della discussione di mozioni o dell'esame di iniziative legislative, con parole roboanti che si richiamano a verbi coniugati sempre al futuro, alle iniziative che la Regione deve assumere in tema di sviluppo economico, quando poi le prove, i fatti, la storia dimostrano il fallimento costante del Governo e di questo sistema di governo. Non sono pervenuti da parte dell'Esecutivo chiarimenti di sorta che stiano a dimostrare, a testimoniare il perché, dopo tredici anni, il progetto obiettivo non è stato realizzato.

A chi debbono essere addebitate le responsabilità? Alla classe politica? Ad organismi burocratici? Alla mancanza di iniziative oggettive?

Il Governo non è venuto a relazionarci su che cosa servono esattamente i 18 miliardi richiesti. Non sappiamo, allo stato, se siano sufficienti per definire questo progetto obiettivo; non sappiamo se, alla luce dell'attuale situazione economica, esso progetto risponda ancora alle finalità per cui era stato ipotizzato 13 anni fa. Non sappiamo nulla, onorevole Assessore! E proprio perché riteniamo che questa sia una storia di ordinario malcostume della Regione, proponiamo all'Assemblea regionale siciliana, al di là dei rapporti di forza, di approvare la proposta di sopprimere l'articolo per consentire al Governo, laddove esistano presupposti di intervento in questa materia, nella sede che ritenga

più opportuna — in Commissione, in Aula o altrove — di chiarire con quali metodologie intende affrontare il problema delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi. Occorre che ci dica se gli obiettivi sono ancora perseguibili, e a cosa servano le somme previste.

Insomma, in buona sostanza, vogliamo apprezzare la portata dell'articolo in esame perché si tratta di una provvidenza che non può essere sottaciuta.

L'Assemblea regionale siciliana deve approfondire queste problematiche e individuare, soprattutto, laddove ce ne siano — e noi riteniamo che ve ne siano — le responsabilità per i fallimenti perpetrati in modo particolare per la zona zolfifera e, in via ancora più generale, per l'intero sviluppo della economia siciliana.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Bono mi stupisce perché in Commissione abbiamo avuto modo di parlare ripetutamente della questione. La richiesta avanzata è di 18 miliardi, che serviranno per completare il pagamento della revisione prezzi e delle espropriazioni, molte delle quali ormai conclusesi, certo abbastanza tardivamente, al momento in cui è stata approvata la legge, ma seguendo procedure che a volte hanno comportato definizioni in sede giudiziale.

La somma citata serve a definire i pagamenti per le opere realizzate con i fondi del progetto obiettivo di cui alla legge regionale numero 42 del 1975.

Desidero contestare le affermazioni dell'onorevole Bono anche nel merito, cioè circa la utilità di quella scelta. Non conosco i dati precisi relativi alla provincia di Agrigento, ma posso dirle che nelle tre aree industriali della provincia di Agrigento realizzate in virtù di questa legge, un notevole numero di imprese ha chiesto la concessione di aree.

Nei prossimi giorni per l'area di Agrigento, per esempio, saranno assegnati 36 lotti ad aziende che creeranno diverse centinaia di posti di lavoro, e così avviene anche nelle aree di Casteltermini e di Ravanusa che si stanno strutturando ed attrezzando all'uopo.

La scelta che allora compì l'Assemblea regionale fu certo complessa e difficile: avviare

un processo di industrializzazione nelle aree interne della Sicilia più marginali, più abbandonate e penalizzate dalla chiusura delle miniere di zolfo. È una risposta, che, sia pure ad una distanza di tempo, che ammetto esser notevole, sta cominciando a dare risultati positivi ed apprezzabili. Desidero dire che le somme iscritte in questo articolo (mi riferisco ai 18 miliardi) non rappresentano in alcun modo una scelta di carattere discrezionale. Si tratta di somme dovute a questi due titoli: revisione prezzi e prezzi di espropriazione dei terreni.

Per quanto riguarda i 10 miliardi non si tratta di un nuovo stanziamento aggiuntivo; è un vincolo posto all'Assessore perché nella suddivisione dei fondi ordinari del capitolo di bilancio tenga conto delle esigenze di completamento di opere. Mi riferisco ai completamenti funzionali per opere, realizzati nell'ambito del progetto obiettivo. È soltanto un vincolo posto all'utilizzazione di fondi, cioè i fondi ordinari di bilancio.

Questo è il senso dell'articolo che definisce e conclude una scelta, a mio parere valida, compiuta a suo tempo dall'Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 31.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Poiché l'Assemblea non ha approvato il mantenimento dell'articolo 31, l'articolo 31 è soppresso.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 32.

1. I finanziamenti alle commesse di cui alle leggi regionali 18 luglio 1974, numero 22, e 20 aprile 1976, numero 38, sono estesi alle piccole e medie imprese industriali ivi comprese quelle artigiane aventi sede legale ed operanti in Sicilia che hanno conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo non inferiore a lire 500 milioni, impegnate in lavori di progettazione, costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di grandi complessi industriali ubicati nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'industria, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà le modalità e le condizioni di attuazione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: «fatturato annuo non inferiore a lire 500 milioni» con le parole: «fatturato annuo non inferiore a lire 300 milioni».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 32, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 33.

All'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«1. I piani e i progetti per le infrastrutture di cui al primo comma possono essere presentati anche dai comuni interessati, a favore dei quali, nell'ambito del programma di cui al quarto comma, l'Assessore regionale per l'industria dispone il finanziamento per la esecuzione delle opere».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 34.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 34.

Fondo per l'anticipazione del contributo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, sono sostituiti con i seguenti:

«1. Il fondo è destinato alla concessione di anticipazioni in favore delle imprese che, a fronte di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, di ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive ivi compresi i servizi reali di cui all'articolo 12 della legge 1 marzo 1986, numero 64, nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del territorio della Regione, hanno avanzato richiesta all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di beneficiare del contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono ammesse al beneficio dell'anticipazione anche le imprese artigiane che realizzino iniziative industriali ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, numero 64, e del decreto dell'Assessore alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca numero 75/IX/88 del 4 febbraio 1988.

3. L'agevolazione può essere richiesta dalle imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per congruaggio monetario ed opera in favore delle imprese che perfezionino o abbiano perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 12 ter della legge 29 marzo 1979, numero 91.

4. L'agevolazione creditizia regionale è commisurata al 90 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, preventivato dall'istituto di credito a medio termine istruttore, in base all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo dell'anticipazione non può superare il limite di lire 5.000 milioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Graziano ed altri il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere, dopo le parole: «per conguaglio monetario», le parole: «e da quelle che, indipendentemente dall'entità degli investimenti fissi, occupino direttamente e stabilmente almeno 500 lavoratori».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 35.

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, le parole: "Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle parole: "Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno"».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi. *(È approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 36.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 36.

L'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, è sostituito con il seguente:

«1. Le anticipazioni del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di cui al precedente articolo 4, sono concesse dall'Irfis mediante

aperture di credito o sovvenzioni cambiarie in favore dell'impresa beneficiaria.

2. Le operazioni hanno durata massima di anni tre. Nell'ipotesi che alla scadenza della durata triennale delle aperture di credito concesse e da concedere il contributo in conto capitale non risulti ancora per intero erogato, l'operazione di anticipazione può essere prorogata, alle medesime condizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, e successive modifiche, sino a ventiquattro mesi per la parte dell'anticipazione stessa non estinta.

3. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie non può superare quello previsto dall'articolo 9, comma 9, della legge 1 marzo 1986, numero 64.

4. Le operazioni sono garantite dalla cessione irrevocabile in favore dell'Irfis da parte dell'impresa beneficiaria del concedendo contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218 e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le eventuali anticipazioni del contributo medesimo previsto dall'articolo 9, comma 12, della legge 1 marzo 1986, numero 64, fermo restando che l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno può avere luogo dopo l'emanazione del provvedimento provvisorio di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia stessa.

5. L'erogazione dell'agevolazione regionale avviene in coincidenza con le erogazioni del finanziamento da parte dell'istituto di credito, applicando la percentuale del 90 per cento al contributo in conto capitale spettante in base agli stati di avanzamento ammessi all'erogazione del finanziamento stesso.

6. Qualora l'impresa beneficiaria fosse ammessa a fruire anche delle anticipazioni di cui all'articolo 9, comma 12 della legge 1 marzo 1986, numero 64, l'ammontare delle agevolazioni godute non potrà superare in alcun momento il 100 per cento del contributo in conto capitale spettante in base all'ultimo stato di avanzamento approvato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

7. Le operazioni di antipazione di cui al presente articolo sono soggette al trattamento tributario agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601.

8. La mancata concessione da parte dell'Agenzia delle agevolazioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218, e successive modifiche, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione del contributo in conto capitale.

9. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'impresa industriale non ammessa ai benefici di cui al comma 8, per i programmi di investimento indicati all'articolo 4, di fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, e successive modifiche e integrazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 37.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 37.

1. I finanziamenti di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, ed all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 25, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese:

a) che abbiano presentato istanza ai sensi del citato articolo 46 non oltre il 31 maggio 1986;

b) che, pur non dotate di stabilimenti tecnicamente organizzati, svolgano lavori di costruzione, installazione, riparazione, manutenzione, montaggi, impiantistica e simili, purché abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, nei termini prescritti;

c) che, versando in stato di crisi per difficoltà economico-finanziarie, presentano per la prima volta domanda, avendo concrete prospettive di ripresa ed un organico piano di risanamento al quale intendano concorrere con mezzi

propri in misura non inferiore al 15 per cento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 40».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Bono ed altri:

La lettera c è soppressa.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento dei deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale tende a ridurre la portata dell'articolo 37 che, così come è stato strutturato, non è in grado di risolvere i problemi per cui il disegno di legge sta per essere approvato.

Nel mio intervento in sede di discussione generale ho sostenuto che nel provvedimento in esame si confrontano due linee di indirizzo. Infatti, il primo orientamento, del Governo e della maggioranza, tende a privilegiare aspetti di natura clientelare e parassitaria: è il caso del finanziamento a favore degli enti economici regionali ovvero di talune impostazioni date non sotto forma di vero e proprio incentivo, ma di contributi a pioggia assegnati per concedere *cadeaux* non meglio specificati e, quindi, sperperare il pubblico denaro.

L'altra linea di tendenza, invece, alla quale si ispira il Movimento sociale italiano - Destra nazionale, è volta a creare una normativa che privilegi iniziative dirette ad incentivare realmente i settori produttivi ed a stimolare, in modo particolare, le attività industriali operanti nella Regione.

L'articolo 37 alle lettere a) e b) viene condiviso dal Gruppo del Movimento sociale italiano; e proprio questa circostanza ha consentito che fosse approvato in Commissione, nel suo complesso, compresa la lettera c) che contiene una forzatura da noi contestata. Onorevole Assessore, ricorderà che con le lettere a) e b) venivano avvistati due problemi che praticamente vengono risolti; con la lettera a) viene sanata una questione che può definirsi «di lana caprina», più che di carattere sostanziale.

È accaduto che gli uffici della Regione non abbiano ritenuto applicabili le agevolazioni

alle istanze pervenute, ai sensi dell'articolo 46, oltre il 31 maggio 1986, anche se spedite prima del 31 maggio. Stranamente gli uffici hanno allora interpretato la data di arrivo come data di riferimento, ai fini dell'ammissione ai benefici, mentre è norma costante che la data cui deve farsi riferimento è quella di partenza delle istanze; per qualunque tipo di istanza. Ciò nonostante, malgrado il sottoscritto ed altri colleghi della Commissione sostenessero trattarsi di problema risolvibile per via amministrativa, si è voluto inserire in un provvedimento legislativo una norma che ritengo sia pleonastica.

(Interruzione dell'onorevole Chessari)

Sono questi i problemi reali con cui ci confrontiamo anche con la burocrazia regionale.

Con la lettera b) viene data invece una interpretazione, che riteniamo corretta, alla norma dell'articolo 46, estendendo il beneficio ivi previsto non solo alle imprese industriali dotate di impianti fissi, ma anche a tutte quelle imprese operanti nel settore industriale che, pur non essendo dotate dei predetti impianti, tuttavia svolgono un'attività che da un punto di vista funzionale ed occupazionale risulta altamente significativa e meritevole di essere tutelata.

Davanti a questi due problemi che erano stati rilevati, affrontati e risolti con l'articolo 37, viene invece inserito un elemento di perturbazione dell'intera impalcatura della norma — oserei dire dell'intera impalcatura della legge — laddove vengono riaperti sostanzialmente i termini di quel "famigerato" (non "famoso") articolo 46 della legge regionale numero 57 del 1985. Alludo al famoso articolo relativo alle aziende in crisi, che ha consentito nel corso di questi anni di consumare parecchie risorse pubbliche regionali sull'altare di interventi che nulla avevano a che fare con una reale, effettiva ripresa o con un sostanziale intervento a favore della ripresa industriale. Si tratta di un articolo la cui impostazione è stata contestata aspramente da più parti e innanzitutto dalle organizzazioni degli industriali, come si evince dalla stampa, ma anche dai verbali delle sedute di Commissione.

Stupisce l'atteggiamento dell'Assemblea a fronte di questa situazione già carica di errori, di sperpero di pubblico denaro, di critiche anche sul sistema seguito per l'istruzione della pratica. Una situazione questa che ha visto aziende con capitali e patrimonio "zero" potere concorrere alle agevolazioni finanziarie.

Davanti a questa situazione, che non è storia ma cronaca di queste settimane, insistere sull'ipotesi della riapertura dei termini dell'articolo 46 diventa estremamente criticabile. E pertanto il Movimento sociale italiano non intende aderire a tale orientamento.

Onorevoli colleghi, dobbiamo una buona volta stabilire una metodologia di intervento: o continuiamo la via finora percorsa, cioè quella degli interventi a pioggia, parassitari, clientelari, la strada dei *cadeaux*, la strada dei regali a fondo perduto che non risolvono il problema e che vede aggravarsi, ad esempio, la crisi occupazionale, con tassi che aumentano in misura geometrica ormai da alcuni anni a questa parte, senza che vi siano prospettive per bloccarla; ovvero scegliamo la strada della efficienza, la strada della impostazione corretta dei contributi, la strada dell'incentivo serio alle aziende che lo meritano: quelle che hanno bisogno di un aiuto da parte della Regione per poter affrontare, per esempio, con maggiore serenità, l'impatto con il mercato unico del 1992; quelle che hanno bisogno di interventi seri per procedere agli investimenti necessari per lavorare in settori che sono davvero in via di sviluppo e non cotti e decotti.

Non siamo, quindi, per la logica dell'intervento a favore delle aziende in crisi; auspichiamo invece che l'Assemblea regionale siciliana preveda finalmente un intervento organico e motivato. Per i motivi evidenziati concludo reiterando la richiesta del Gruppo del Movimento sociale italiano di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'articolo 37:

Aggiungere al punto e), dopo le parole: «31 maggio 1986», le parole: «e che non siano state già precedentemente esaminate».

GRANATA, Assessore per l'industria. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, Assessore per l'industria. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si illustra da sé, nel senso che contiene una precisazione atta ad impedire che possano essere esaminate domande delle imprese già respinte da parte dell'Irfis.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Commissione ritiene che sarebbe opportuno mantenere la formulazione originaria.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento soppressivo della lettera c) degli onorevoli Bono ed altri. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 38.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 38.

1. Per le imprese di cui al punto c) dell'articolo 37, condizione indispensabile per l'ammissione ai benefici è che:

a) ottengano una riduzione delle passività onerose da dismettere per non meno del 10 per cento, a meno che non si tratti di passività garantite dal privilegio speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, numero 1075;

b) abbiano un organico di almeno cinquanta dipendenti;

c) le garanzie reali extraziendali e personali, che assistono le passività onerose da dismettere con il finanziamento, vengano mantenute in vita anche per le quote ammesse al finanziamento stesso.

2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica nel caso in cui le imprese richiedenti rientrino nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, ivi comprese le imprese artigiane, e sempréché operanti in Sicilia da almeno tre anni».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 38 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 38 è soppresso.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le motivazioni sottese all'emendamento sono le stesse esposte in ordine all'emendamento del Movimento sociale italiano - Destra nazionale relativo all'articolo 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 38.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 39.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 39.

1. In nessun caso i finanziamenti possono essere concessi a imprese che abbiano già fruito di agevolazioni ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, e dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 25».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 39 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 39 è soppresso.

L'onorevole Bono intende illustrarlo?

BONO. Signor Presidente, rimangono valide le osservazioni svolte in ordine agli emendamenti soppressivi in precedenza presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 39.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Graziano e Colombo il seguente emendamento:

«Articolo 39 bis.

Ai benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, sono ammesse le aziende che usufruiscono dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 46 della predetta legge».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 40.

GIULIANA, *segretario:*

«Articolo 40.

1. L'Assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, emanerà direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 40 è soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 40.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 41.

GIULIANA, *segretario:*

«Articolo 41.

1. Tutte le spese legali e giudiziarie relative alle operazioni contemplate dalla presente legge ed alle leggi ivi richiamate sono a carico del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 42.

GIULIANA, *segretario:*

«Articolo 42.

1. Per le finalità previste dagli articoli 37 e 41 è disposto lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, in aumento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51.

2. I finanziamenti destinati alle imprese del settore dei materiali lapidei di pregio, indicati al comma 2 dell'articolo 38, graveranno sul fondo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, sino alla concorrenza di lire 11.000 milioni».

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Salvatore Lombardo ha chiesto congedo per la seduta di oggi pomeriggio.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Riprende l'esame del disegno di legge numeri 237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A - Norme stralciate.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 42 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Bono ed altri:

L'articolo 42 è soppresso;

— dagli onorevoli Leone, Mazzaglia ed altri:

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

«1. Per le imprese di cui al punto c) dell'articolo 39, condizione indispensabile per l'ammissione ai benefici è che:

1) ottengano una riduzione delle passività onerose da dismettere per non meno del 10 per cento, a meno che non si tratti di passività garantite dal privilegio speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, numero 1075;

2) abbiano un organico di almeno cinquanta dipendenti;

3) le garanzie reali extraziendali e personali che assistono le passività onerose da dismettere con il finanziamento vengano mantenute in vita anche per le quote ammesse al finanziamento stesso.

2. La condizione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui le imprese richiedenti rientrino nel settore dell'industria vinicola e agrumicola e dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, ivi comprese le imprese artigiane, e sempreché operanti in Sicilia da almeno 3 anni».

In ordine all'emendamento degli onorevoli Leone, Mazzaglia ed altri, testé annunziato, vorrei richiamare all'attenzione dei deputati proponenti il quarto comma dell'articolo 112 del Regolamento interno, il quale così recita: «Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscano ad altri emendamenti presentati, anche a norma del successivo comma, o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge».

L'emendamento degli onorevoli Leone ed altri è, pertanto, dichiarato improponibile, ai sensi della disposizione citata.

Pongo, quindi, in votazione il mantenimento dell'articolo 42.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 42 bis.

«È autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 16.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, dalle espropriazioni e acquisizioni di terreni per le opere realizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1975 numero 42 e successive modifiche e integrazioni».

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, mi rendo conto che la presentazione dell'emendamento possa suscitare talune perplessità; tuttavia le ragioni che hanno indotto il Governo a presentarlo sono estremamente fondate e serie.

Vorrei comunque proporre alla Presidenza di accantonare per il momento l'emendamento, in modo che si possano avere doverose consultazioni che consentano di non interpretare la proposta del Governo in maniera errata. Intanto si potrebbe riprendere l'esame degli articoli accantonati per consentire poi alla Commissione di compiere una valutazione sulle conseguenze alle quali si andrebbe incontro non approvando l'emendamento aggiuntivo che il Governo ha testé presentato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni cosí resta stabilito.

Si riprende, pertanto, l'esame degli articoli in precedenza accantonati, cominciando dall'articolo 1 e dagli emendamenti allo stesso presentati, già comunicati all'Assemblea. Si ricorda che all'articolo 1 erano stati presentati due emendamenti soppressivi, da parte, rispettivamente, degli onorevoli Parisi ed altri e degli onorevoli Bono ed altri, ed un emendamento sostitutivo degli onorevoli Bono ed altri, tutti comunicati nella seduta numero 165 del 5 ottobre scorso.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento sostitutivo, presentato dagli onorevoli Bono ed altri, in quanto ritiene che la sua formulazione non si discosti dalle intenzioni per le quali l'articolo 1 era stato formulato dal Governo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento sostitutivo degli onorevoli Bono ed altri?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Bono ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 2, in precedenza accantonato.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 2.

1. L'Assessore regionale per l'industria dispone, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, numero 6, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di riforma degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria e dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e coordinato con il piano di cui all'articolo 1, promuovendo le occorrenti iniziative legislative».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Parisi ed altri:

L'articolo 2 è soppresso;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

Emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

«Il progetto di attuazione di cui all'articolo 1, in armonia al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, dovrà contenere lo schema di riforma degli enti economici regionali operanti nel settore dell'industria e dei consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale».

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'attuale formulazione dell'articolo 2, proposta dal Governo, possa essere accettata. Bisognerebbe, però, sostituire, al penultimo capoverso, la parola «piano» con la parola «progetto», per raccorderla con la previsione contenuta nell'articolo 1, nella for-

mulazione risultante dall'emendamento del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, testé approvato.

Dichiaro, comunque, di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento all'articolo 2:

Sostituire la parola: «piano» con: «progetto».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 17, del quale è già stata data lettura nella seduta precedente.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Graziano ed altri:

Emendamento interamente sostitutivo:

«1. Presso l'Espi è istituito un fondo a gestione separata di lire 8.500 milioni, a carico del quale è posta l'erogazione di un contributo a favore della Sirap Spa e di altre società con partecipazione di maggioranza di enti economici regionali per l'attività da esse svolte fino al 31 dicembre 1987, in misura pari al 3 per cento delle somme ammesse a finanziamento dalle competenti autorità regionali, nazionali e/o comunitarie per progetti dalle stesse elaborati e istruiti.

Analogo trattamento si applica anche ai consorzi e alle società consortili di cui le società indicate nel precedente comma detengono la maggioranza azionaria.

2. Sullo stesso fondo, ma con funzioni di rotazione in caso di approvazione dei progetti, sono posti a carico contributi, nella stessa percentuale e a favore dei destinatari indicati nel comma 1, per l'attività svolta in attuazione della legge 1 marzo 1986, numero 64, in base a programmi approvati dal Governo della Regione.

3. Sullo stesso fondo l'Espi potrà attingere per il recupero, a favore del proprio fondo di dotazione, dell'ammontare dei costi ai quali è chiamato a far fronte per la elaborazione e la gestione di pareri e progetti in esecuzione di direttive del Governo della Regione e/o dell'Assessorato regionale dell'industria»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

Dopo il primo comma aggiungere: «il contributo di cui al primo comma verrà concesso sempreché la Fime, per la parte di sua competenza, a sua volta corrisponda un contributo di pari importo alla Sirap Spa».

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per spiegare la posizione del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale in merito all'articolo in esame. Con l'articolo 17 viene istituito un fondo di 8 miliardi e 500 milioni destinato a contribuire a favore della Sirap Spa per l'attività svolta sino al 31 dicembre 1987. Onorevoli colleghi, la Sirap Spa è una società per il 50 per cento a partecipazione regionale e per il rimanente 50 per cento a partecipazione statale. In particolare le azioni della Sirap sono possedute per il 50 per cento dall'Espi e per il 50 per cento dalla Fime. Questi due enti operano, tramite la Sirap, nel campo della progettazione.

Ora, viene chiesto dal Governo, stranamente, un contributo all'attività svolta sino al 31 dicembre 1987, finalizzato al pagamento del 3 per cento del volume dei progetti approvati e finanziati.

Ci sfugge il senso di questo articolo. Ci sfugge, innanzitutto, perché la Regione abbia finora sborsato per la Sirap Spa ben 5 miliardi di contributo, che costituiscono la sua quota parte

del capitale sociale. Infatti, allo stanziamento iniziale di 1 miliardo si sono aggiunti, con una legge successiva, altri 4 miliardi, per cui l'attuale esborso della Regione è pari a 5 miliardi che corrispondono all'esborso effettuato, in misura identica, dalle partecipazioni statali.

Con questo articolo, invece, si introduce un elemento stravolgente, in quanto si pone la Regione nelle condizioni di intervenire ad un vero e proprio ripianamento delle passività pregresse. Contribuire ai progetti finanziati e approvati sino al 31 dicembre 1987 significa coprire le spese di gestione per il periodo che va dalla costituzione della società al 31 dicembre 1987 (tant'è che la società Sirap sembrerebbe avere consumato quasi totalmente il capitale sociale); significa, soprattutto, concedere contributi, ponendo, ad esclusivo carico della Regione, un onere che, invece, dovrebbe competere ad entrambi i *partners* sociali.

Onorevoli colleghi, noi non intendiamo sottoscrivere questo tipo di impostazione: non è la prima volta che assistiamo a dibattiti nell'Assemblea regionale siciliana in cui la Regione, come "Pantalone", stanziava somme non dovute, non di sua competenza, in nome di non si sa bene quali principi ed obiettivi. Salvo, poi, a lamentarsi del fatto che lo Stato evade i propri impegni, che lo Stato è moroso nei confronti della Regione, che non vengono definiti i rapporti finanziari Stato-Regione, e così via. Ma quale credibilità può avere un Governo regionale che, ogni qualvolta viene posto davanti a problematiche di questo genere, continua ad insistere su una strada sbagliata di sfruttamento delle risorse regionali senza una giustificata motivazione? L'emendamento del Gruppo del Movimento sociale italiano si pone come baluardo a questo aspetto che ritengo non debba passare.

Si tratta — lo ribadisco — di una norma che stravolge il principio della corretta partecipazione ad una società in cui il *partner* statale non può essere beneficiario dall'esborso di denaro regionale.

Il Movimento sociale italiano - Destra nazionale ritiene che alla Sirap il contributo di cui al primo comma dovrà essere concesso a condizione che la Fime corrisponda a sua volta, per la quota di sua competenza, pari contributi. In tal modo si introduce un elemento di "parificazione" del danno - se così si può dire — o comunque di concorso oneroso a carico dei due *partners*, specialmente laddove siamo in

presenza di un *partner* inserito nell'ambito delle partecipazioni statali, che, per altri versi, hanno molte colpe a carico della Sicilia da farsi perdonare. Quindi, onorevoli colleghi, non v'è dubbio che la Sirap debba essere sostenuta come società di progettazione che svolge un ruolo importante soprattutto nell'ambito dei progetti di sviluppo economico. Non credo, però, che l'Assemblea possa avere perplessità sul fatto che il contributo da assegnare alla Sirap debba essere rapportato ad un sacrificio comunque paritario da parte delle partecipazioni statali, trattandosi — lo ribadisco — di una questione di principio oltre che di sostanza.

Concludo invitando i colleghi ad approvare l'emendamento all'articolo 17 presentato dai deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che dalla Commissione sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Emendamento sostitutivo:

Al primo comma sostituire le parole: «8.500 milioni» con le parole: «9.500 milioni»;

al terzo comma sostituire le parole: «500 milioni» con le parole: «1.500 milioni»;

— emendamento modificativo:

Al primo comma, dopo le parole: «a favore della Sirap Spa» aggiungere le parole: «e di altre società con partecipazione di maggioranza di enti economici regionali»;

— emendamento modificativo:

Al punto primo, dopo le parole: «Sirap Spa» aggiungere: «Me.s.vil. Spa»;

al punto secondo, le parole: «predetta società» sono sostituite dalle altre: «predette società»;

al punto secondo, sopprimere le parole: «e di altre società a partecipazione maggioritaria dell'Espi»;

al punto secondo, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le altre: «nonché all'Espi per l'elaborazione dei piani e progetti in esecuzione di direttive del Governo della Regione e/o dell'Assessorato regionale dell'industria».

BRANCATI, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di ritirare gli emendamenti sostitutivi al primo e al terzo comma, nonché l'emendamento modificativo al primo comma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Avverto che, essendo l'emendamento modificativo della Commissione riferito a più punti, si procederà alla sua votazione per parti separate.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione modificativo del primo punto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bono ed altri aggiuntivo al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo al secondo punto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo al secondo punto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo al secondo punto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Parisi ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 17 bis.

«I trasferimenti agli enti dei finanziamenti previsti dai precedenti articoli 5, 7, commi terzo, quarto, quinto, sesto e diciassettesimo sono condizionati alla nomina dei consigli di amministrazione degli enti stessi».

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo nutre molte riserve sulla validità giuridica della previsione contenuta nella norma, pur comprendendone pienamente il valore ed il significato politico. Poiché è intendimento del Governo definire, nei prossimi giorni, gli organi di amministrazione degli enti economici regionali, non ho nessuna difficoltà ad accettare l'introduzione di questo emendamento, pur ravvisando quanto sia pericoloso introdurre nella legislazione norme che hanno un valore di *input* politico e che potrebbero meglio e più coerentemente essere rappresentate attraverso ordini del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 17 bis degli onorevoli Parisi ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento articolo 42 bis, presentato dal Governo.

A questo proposito mi permetto di richiamare all'attenzione del Governo i contenuti del dibattito che quest'oggi si è sviluppato in Aula, invitando l'Assessore ad evitare alla Presidenza di adottare provvedimenti, di certo non piacevoli, ma dettati dal dovere di coerenza.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo respinto era composto da due commi. C'è, credo, una motivazione assolutamente oggettiva nell'indica-

zione che il Governo offre. È stata modificata la cifra. Credo si potrebbe anche aggiungere, a garanzia dei colleghi, attraverso un emendamento ulteriore, la previsione che, prima della erogazione delle somme, queste vengano rese note alla competente Commissione legislativa. Ciò al fine di garantire che si tratta solo e soltanto di somme dovute che, ove non pagate, certamente arrecherebbero danni assai gravi ad enti ed amministrazioni della Regione. Considerate tali ragioni, mi pare ci si possa convincere della opportunità di introdurre l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, ho cercato di richiamare alla sua attenzione il dibattito sviluppatosi nelle due sedute odierne ed in particolare le dichiarazioni svolte dall'onorevole Russo, presidente della Commissione «finanza». Considerato che lei insiste sull'emendamento, non posso che dichiararlo improponibile.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 43.

GIULIANA, segretario:

«TITOLO V

*Agevolazioni finanziarie
per l'utilizzazione di ruderi
in nuovi programmi di sviluppo industriale.*

Articolo 43.

Ruderi industriali.

1. Alle imprese industriali che per la realizzazione di nuovi programmi di investimento nel territorio della Regione, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, il trasferimento, la riattivazione, la ristrutturazione e la riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, utilizzino aree e fabbricati provenienti da opifici industriali dismessi o disattivati in epoca anteriore al 31 dicembre 1987, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 45, sempreché per gli stessi immobili l'impresa subentrante nella proprietà non possa fruire di altri analoghi benefici ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di incentivazione industriale e sempreché le aree ed i fabbricati stessi siano stati acquistati a seguito di decreto di trasferimento emesso in sede giudiziaria ovvero a seguito di

compravendita tra privati, nel qual caso dovranno risultare estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti provvedimenti concessivi di contributi in conto capitale ai sensi delle leggi vigenti in materia ed esauriti i limiti temporali di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni il titolare dell'impresa subentrante nella proprietà degli immobili non deve avere alcun collegamento personale o patrimoniale con il soggetto uscente».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 43 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 43 è soppresso.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento soppressivo all'articolo 43 intendo contestualmente illustrare anche gli emendamenti, a questo collegati, soppressivi agli articoli 44 e 45.

In buona sostanza, si tratta di questo: nel corso della lunga discussione svolta in Commissione in ordine al problema dei ruderi industriali sono emersi vari problemi collegati alla reale portata di una norma di questo genere da inserire nell'attuale disegno di legge, definito da tutti, in primo luogo dal Governo, come un provvedimento "tampone" tendente a far fronte ad alcune esigenze finanziarie degli enti pubblici e a dare risposte immediate e frammentarie ad alcune necessità sollevate dagli operatori del settore industriale.

Da più parti, ma in particolar modo da parte del Movimento sociale italiano, si è ravvisata l'inopportunità di inserire elementi come quello riguardante i ruderi industriali, in quanto tale fattispecie pone delle problematiche di ben più ampia portata e natura, afferenti a svariati aspetti che vanno da quello urbanistico alla gestione dei piani regolatori comunali, ovvero alla gestione dei piani regolatori delle Asi.

Tale norma — ed è questo il profilo più importante, onorevole Assessore — rischia di far sì che la Regione paghi due volte per lo stesso "rudere". Cosa intendo dire? Molti ruderi in-

dustriali sono tali perché traggono le loro radici da iniziative, intraprese negli anni precedenti, poi rivelatesi inconsistenti e portate avanti, addossando contributi a carico della Cassa per il Mezzogiorno o della Regione. Da qui nasce il rudere industriale: si tratta di uno stabilimento, di una struttura che si pone come esempio plastico, plateale, di sperpero del pubblico denaro.

Davanti a questa situazione la Regione, invece di trarre le dovute conseguenze e, quanto meno, impostare una linea di intervento articolata su un recupero reale di questi beni (se tali si possono definire), cerca di intervenire con ulteriori esborsi finanziari, fornendo a ipotetici contraenti la possibilità di utilizzare fondi regionali che servono per acquistare strutture, a loro volta edificate con altri fondi regionali.

Siamo di fronte ad una scatola cinese, ad una geometrica utilizzazione di fondi pubblici destinata semplicemente a creare, volta per volta, aspettative che poi vengono a infrangersi con la reale capacità di tenuta delle strutture nel mercato.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano pone un problema di taglio politico nel momento in cui l'Assemblea si appresta a discutere di questo argomento.

Qual è la questione politica sollevata? L'Assessore regionale per l'industria, con l'approvazione, avvenuta pochi attimi fa, degli articoli 1 e 2, ma soprattutto dell'articolo 1 del disegno di legge, si è impegnato a presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un progetto di intervento nel settore industriale, in modo da ipotizzare una serie di interventi articolati, organici che affrontino la problematica industriale nelle sue varie sfaccettature. Se è vera questa premessa, allora ci chiediamo per quale motivo si ha questa fretta di risolvere il problema dei ruderi industriali! Perché, se premura c'era per il rifinanziamento dei consorzi-fidi, se premura c'era e c'è per intervenire su alcuni aspetti del settore — ad esempio: aziende che operavano ai sensi dell'articolo 46 od il *factoring*, ovvero il credito alle commesse; necessità che effettivamente nascevano da una domanda della base industriale — per i ruderi industriali non esiste alcun tipo di fretta che induca l'Assemblea ad operare in maniera disarticolata come ha sempre fatto. Si pone, invece, il problema di riguardare con più attenzione la questione, di approfondirla, di collegarla, onorevole Assessore, a tutti gli aspetti

emersi in Commissione e che questo disegno di legge non solo non affronta, ma non risolve.

I collegamenti con la gestione materiale dei ruderi industriali devono trovare una loro collocazione all'interno dei piani urbanistici, dei piani comprensoriali dell'Asi; devono trovare comunque una giustificazione nella precisa indicazione di ciò che si intende per rudere industriale.

Quindi, in conclusione, invito il Governo, i colleghi della Commissione, i colleghi dell'Aula, a procedere, in questa fase, ad un momento di riflessione sui tre articoli riguardanti le problematiche collegate ai ruderi industriali. Noi ne proponiamo la soppressione, non perché non si debba parlare o non si debba porre il problema, che in Sicilia più che altrove riveste una importanza notevole anche sul piano del patrimonio esistente, ma proprio perché c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, se si vuole approvare una norma che risulti di facile lettura ed applicazione, evitando di andare incontro soltanto alle esigenze degli enti finanziari. È il caso dell'Irfis che ha interesse — se mi si consente — di vedere approvato il disegno di legge perché ha finanziato, attraverso contributi o anticipazioni a tasso agevolato, strutture industriali, oggi ruderi; sicché attualmente si trova nell'impossibilità di conseguire i crediti vantati. Bisogna, invece, guardare alle esigenze dell'industria che può effettivamente utilizzare le strutture a fini produttivi. Il taglio che il Movimento sociale italiano - Destra nazionale vuole dare alla discussione è proprio quello di giungere, all'interno del progetto che l'Assessore per l'industria è impegnato per legge a presentarci tra sei mesi, ad una definizione chiara e condivisa da tutte le forze politiche, atteso che in questa materia non esiste — lo ripeto — alcuna urgenza.

Ribadisco, pertanto, la necessità di sopprimere gli articoli 43, 44 e 45 del disegno di legge in esame.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dover replicare, seppure brevemente, alle considerazioni svolte dall'onorevole Bono, ricordando ciò

che abbiamo ampiamente discusso in seno alla Commissione legislativa competente.

I ruderi industriali dei quali parliamo sono immobili non più utilizzati a scopo industriale che, però, nei piani urbanistici, hanno un vincolo di destinazione a scopo industriale. Ammetterli ad una agevolazione finanziaria consente, nell'ambito e nel rispetto delle previsioni urbanistiche e dei comuni, di utilizzare degli immobili che, diversamente, resterebbero in una condizione di penoso abbandono. A fronte di tale situazione si è ritenuto utile, aderendo anche a suggerimenti che in questo senso venivano dalle stesse organizzazioni imprenditoriali, inserire le norme agevolative nel disegno di legge in esame. Ci era sembrato che questo provvedimento potesse, complessivamente, raccogliere indicazioni e sollecitazioni che hanno un oggettivo valore e significato. In questo spirito sono state comprese le norme di cui trattasi all'interno del disegno di legge. Il Governo ha ritenuto, in Commissione, di ribadire — come fa oggi in Aula — questa sua opinione rispetto alle considerazioni che l'onorevole Bono in quella sede aveva manifestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 43.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Prima di passare all'esame dell'articolo 44 vorrei segnalare alla Commissione una difficoltà di ordine interpretativo relativa all'articolo 17, secondo comma, a seguito dei due emendamenti approvati. Uno di essi sostituisce: «predetta società» con «predette società»; un altro sopprime la locuzione: «e di altre società a partecipazione maggioritaria dell'Espi». È rimasta viva la parte successiva: «che svolgono compiti previsti dalla legge 1 marzo 1986, numero 64».

Se la norma rimane formulata in questo modo, sia alla Sirap che alla Mesvil sembreranno competere i compiti di cui alla legge 1 marzo 1986, numero 64 per ottenere le agevolazioni di cui si è detto. È bene quindi che la Commissione chiarisca i suoi intendimenti.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

BRANCATI, Presidente della Commissione. Signor Presidente, vorrei precisare che le parole «che svolgono compiti previsti dalla legge

1 marzo 1986, numero 64» risultano superflue, in quanto, appunto, è stata soppressa la locuzione «altre società a partecipazione maggioritaria dell'Espi» a cui si riferivano.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane stabilito che, in sede di coordinamento formale, si apporteranno le dovute correzioni nel senso indicato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 44.

Agevolazioni finanziarie.

1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse su deliberazione del comitato amministrativo di cui all'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 96, sul fondo di rotazione a gestione separata presso l'Irfis di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, e successive modifiche ed integrazioni, e consistono in finanziamenti agevolati abbinati a contributi in conto capitale da erogare contemporaneamente, in un'unica soluzione a programma interamente realizzato, ovvero in correlazione proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori e quindi della spesa aggiuntiva prevista per la realizzazione dell'intero programma di investimenti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 44 è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 44 è soppresso.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento dell'articolo 44.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

GIULIANA, segretario:

«Articolo 45.

Misura delle agevolazioni.

1. Il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale di cui all'articolo 44 sono

fissati rispettivamente nella misura del 40 e del 30 per cento.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate: al prezzo di aggiudicazione in sede di pubblico incanto del terreno e del fabbricato, nel caso di vendita per lotti, o dell'importo proporzionale a quello attribuito alla parte immobiliare nella perizia di stima effettuata nel corso del procedimento giudiziario, nel caso di vendita in blocco, ovvero al prezzo di acquisto del terreno e dei fabbricati risultante dal contratto di compravendita.

3. In ogni caso il prezzo da prendere a base per la determinazione del finanziamento e del contributo in conto capitale secondo le suddette percentuali dovrà risultare congruo ed ammissibile alle agevolazioni in rapporto alla destinazione funzionale prevista nel programma di investimento ed alle caratteristiche dimensionali, settoriali ed ubicazionali dell'iniziativa industriale da realizzare.

4. La durata del finanziamento non può superare i dodici anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento per non più di due anni, mentre il tasso di interesse annuo è fissato nella misura del 6 per cento comprensivo di ogni onere, accessorio e spesa.

5. Il finanziamento è assistito da ipoteca sui beni immobili oggetto dell'intervento in ordine ai quali deve essere trascritto uno specifico vincolo al mantenimento della destinazione industriale».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Bono ed altri:

L'articolo 45 è soppresso;

— dagli onorevoli Parisi ed altri:

Al secondo comma sopprimere le parole da: «ovvero al prezzo» sino a: «di compravendita».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 45.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 45, proposto dal Gruppo comunista, tende ad evitare che si verifichino delle incongruenze in ordine al finanziamento che stabiliremo. Il secondo comma dell'articolo, infatti, così recita: «Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al prezzo di aggiudicazione se si tratta di vendita al pubblico ovvero al prezzo di acquisto del terreno e dei fabbricati». In altri termini: nel momento in cui acquisto da privato a privato e non rilevo al fallimento un immobile, ho già determinato con l'atto di compravendita la quantità di benefici che mi deriva dall'intervento pubblico in conto capitale e in conto interesse. A questo punto mi conviene elevare il prezzo di compravendita per beneficiare del maggior contributo in conto capitale e in conto interessi. Approvando la modifica proposta si avrà la possibilità di adottare un criterio migliore. Il Partito comunista italiano ha presentato, pertanto, un emendamento articolo 45 *bis* per il quale, nell'ipotesi in cui non si tratti di acquisto al pubblico incanto in seguito a fallimento ma di passaggio da privato a privato dell'immobile si applica il testo unico delle leggi sull'intervento per il Mezzogiorno. In quel caso l'Irfis opererà sulla base del testo unico, più volte richiamato nel disegno di legge in esame, che stabilisce: i parametri ed i criteri per la valutazione dell'immobile, il rapporto fra la superficie coperta e quella non coperta, il rapporto tra la superficie industriale e quella dei servizi, con un riferimento quindi ai sistemi ordinari di intervento. Lasciando, invece, inalterata la formulazione del secondo comma, nel momento in cui fosse stipulato il contratto di acquisto dell'immobile, sarebbe stabilita automaticamente la somma di denaro, senza alcuna possibilità di contestazione successiva, atteso il collegamento con l'atto di compravendita. Il Gruppo comunista, nel proporre l'eliminazione della parte della norma interessata, intende riportare ad una valutazione della congruità del prezzo richiesto, ammissibile a finanziamento da parte dell'Irfis.

Con l'emendamento successivo articolo 45 *bis* si tiene conto dei parametri che esistono in campo nazionale ormai da decenni a che sono consolidati anche per gli interventi posti in essere con i mezzi finanziari della Regione siciliana che, appunto, fa sempre riferimento al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento degli onorevoli Parisi ed altri?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo degli onorevoli Parisi ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, intervengo solo per rilevare che al secondo comma la locuzione «dell'importo» deve essere sostituita con «all'importo».

PRESIDENTE. Resta stabilito che in sede di coordinamento formale si procederà in tal senso.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Parisi ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 45 bis.

«Per quanto non previsto dai precedenti articoli 43, 44, 45, per la concessione dei benefici si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 46.

Incremento del fondo di rotazione.

1. Per le finalità previste dagli articoli 43, 44 e 45 il fondo di rotazione a gestione separata presso l'Irfis di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, numero 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 18.000 milioni di cui 3.000 milioni per l'esercizio in corso e 5.000 milioni per l'esercizio 1989.

2. I contributi in conto capitale di cui all'articolo 45 faranno carico direttamente al fondo e saranno evidenziati nel bilancio della gestione in conti antitetici anche ai fini del compenso spettante all'istituto».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

L'articolo 46 è soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 46.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 47.

Norme transitorie e finali.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1989.

2. La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma del citato articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1989 anche nei casi di intervenuta sanatoria».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Amministrazione nei confronti degli esercenti di cave, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1982, numero 22, decadono nell'ipotesi che gli esercenti medesimi rinuncino a presentare istanza per ottenere l'autorizzazione definitiva ovvero nella ipotesi che l'istanza già presentata sia stata respinta.

La rinuncia alla istanza di autorizzazione definitiva deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato mira ad eliminare alcune conseguenze particolarmente complesse verificatesi in attuazione della legge regionale numero 22 del 1982, concernente il settore delle cave, in ordine alla situazione nella quale si sono trovati gli esercenti di cave che non intendono proseguire l'attività di cavatori.

Si rende, pertanto, necessaria una misura che, in presenza di una dichiarazione definitiva di cessazione dell'attività, miri ad evitare i provvedimenti sanzionatori che, nelle more, sono stati adottati nei loro confronti. Questo il senso dell'emendamento presentato.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo 47; farò altresì alcune considerazioni sull'emendamento presentato dall'assessore Granata.

Mi rendo conto, innanzitutto, che in questo clima abbastanza brumoso e spugnoso può passare di tutto senza che quasi ci se ne accorga. Per quanto mi riguarda, però, intendo sollevare la problematica posta con l'articolo 47, per-

ché ritengo che siamo in presenza di un fatto scandaloso. L'articolo 47 ripropone l'ennesima proroga — credo sia la settima o l'ottava — per consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva in Sicilia, al di fuori — ed è questo il punto che a mio avviso va chiarito — delle regolamentazioni e delle limitazioni poste dalla legge regionale numero 66, approvata dall'Assemblea nel lontano 1980. Credo anche...

VIZZINI. Si tratta della legge regionale numero 127 del 1980.

PIRO. È vero, intendevo riferirmi alla legge numero 127 del 1980. Credo anche che in tale maniera ci si trovi davanti ad un tipico esempio, ad un tipico caso di "immoralità" del provvedimento, perché non si interviene con un nuovo atto legislativo per modificare...

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Un nuovo provvedimento legislativo è quasi pronto.

PIRO. Onorevole Granata, lei mi risponderà. Le ricordo, però, che l'affermazione da lei appena espressa l'ho sentita in un paio di precedenti occasioni: l'anno scorso e due anni fa. Quindi mi consenta di manifestare qualche dubbio e qualche perplessità su quello che lei dirà. Ad ogni modo, stavo dicendo che non si interviene con un provvedimento legislativo per modificare una precedente legge non ritenuta adeguata; si interviene con una legge per impedire che la normativa precedente produca i suoi effetti.

La giustificazione che è stata sempre adottata è che, in assenza di una nuova legge quadro, non si poteva, né si può certo fermare del tutto un'attività produttiva importante per la Sicilia, come quella estrattiva. Non si può dall'oggi al domani bloccare l'attività estrattiva!

Il punto, però, non è questo, ma un altro. In Sicilia, secondo le stime fornite dall'Assessorato dell'industria, sono in esercizio oltre 500 cave, con duemila e trecento addetti e una produzione di circa 23 milioni di tonnellate. Esistono, inoltre, circa un migliaio di cave abbandonate. L'attività di cava, anche se particolarmente produttiva, è, però, un'attività povera per la sua consistenza, soprattutto perché non richiede apporti notevoli di manodopera, almeno rispetto ai capitali impegnati. Mediamente si hanno quattro addetti per ogni cava.

Nel 1980 la Regione siciliana ha approvato una sua legge organica, la numero 127, con la quale si stabiliva un momento qualificante, quello cioè della predisposizione del piano regionale dei materiali di cava, e si subordinava il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle cave alla compatibilità della cava stessa con il piano regionale. Inutile dire, perché credo sia chiaro a tutti, che il piano non è mai stato adottato; questo è il punto chiave di tutto il ragionamento.

Nonostante la presenza di una palese violazione della legge continuano però ad essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio di nuove cave. Nei mesi appena trascorsi dall'inizio del 1988, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha rilasciato oltre cinquanta nuove autorizzazioni o autorizzazioni per l'ampliamento. Allora — e mi avvio a concludere — siamo in presenza di una situazione che non è più tollerabile. E non è più tollerabile che si proceda con proroghe, nell'assenza di qualsiasi volontà politica da parte del Governo regionale di dare attuazione, intanto, alla legge numero 127 del 1980, e di presentare il piano regionale per le attività di cava. Soltanto se si provvedesse a tali adempimenti, sarebbe giustificabile la proroga, mentre *rebus sic stantibus* la proroga è un esercizio scandaloso ed immorale. Per queste ragioni propongo che l'articolo non venga approvato.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ribadire le cose dette poc'anzi. Ci troviamo in presenza di una legge, la numero 127 del 1980, che non riesce a trovare applicazione. Vi è una commissione consultiva, istituita dalla stessa, che ha esitato un testo di legge attorno al quale stiamo cercando di compiere una valutazione che nei prossimi giorni si concluderà con una proposta che il Governo intende formulare al fine di modificare la legge numero 127, nei termini che consentano di conciliare due questioni presenti nella nostra realtà.

Da un canto occorre consentire la prosecuzione, almeno parziale, dell'attività di cava nel nostro territorio, nel rispetto delle regole di tutela dell'ambiente. In questo senso, però, cre-

do che bisogna eliminare dalla legge una serie di norme che non sono volte, in realtà, alla tutela dell'ambiente, ma a rendere estremamente problematica, farraginosa ed inutile la documentazione occorrente per avviare l'attività di cava nel nostro territorio.

La richiesta di una proroga sulla quale il Governo insiste intende permettere, nelle more della predisposizione di un organico disegno, di proseguire un'attività che attualmente viene effettuata soltanto in virtù del fatto che, essendo stato presentato il disegno di legge, i prefetti hanno consentito la prosecuzione dell'attività stessa. L'impegno che il Governo assume qui dinanzi all'Assemblea è quello di presentare nelle prossime settimane un disegno di legge organico, in modo da consentire che, entro il termine di proroga previsto, si possa avere una diversa, ma coerente, lineare e realistica disciplina della materia.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento al terzo comma dell'articolo 47?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 47, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 48.

GIULIANA, *segretario*:

«Articolo 48.

1. Alla lettera *b* dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1950, numero 36, sono aggiunte le seguenti parole: "e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese"».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

Emendamento articolo 48 bis:

«1. Al fine di procedere al riordino e all'ammodernamento del sistema infrastrutturale dei bacini di carenaggio di Trapani e Palermo gestiti da società a partecipazione pubblica regionale e nazionale, nel rispetto delle vigenti norme e direttive della Comunità economica europea che regolano la materia, è istituito presso l'Espì un fondo a gestione separata.

2. Le disponibilità finanziarie relative agli stanziamenti disposti con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 27, costituiscono la dotazione finanziaria del fondo a gestione separata di cui al presente articolo»;

Emendamento articolo 48 ter:

«1. L'Espì è autorizzato ad utilizzare il fondo di cui al precedente articolo sulla base di un programma di interventi proposto dallo stesso ente ed approvato dall'Assessore regionale per l'industria sentita la Commissione legislativa industria dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 27».

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, brevemente, illustrare l'emendamento articolo 48 ter, che intende con questa formulazione, come è noto a molti colleghi della Commissione «industria» ed ai colleghi deputati di Palermo e di Trapani, superare l'impugnativa che la Comunità economica europea ha emesso sulla legge numero 27 del 1987, bloccando l'erogazione di rilevanti somme per la ristrutturazione dei bacini di carenaggio di Trapani e di Palermo.

La formulazione proposta fa sì che, pur nel rispetto delle direttive della Comunità economica europea, i fondi siano utilizzati, garan-

tendo così pienamente il ruolo fondamentale che l'attività cantieristica deve mantenere a Palermo.

Le intese e gli accordi che verranno stipulati con la Fincantieri (convocata nella prossima settimana, unitamente alle organizzazioni sindacali) verranno portati preventivamente a conoscenza della Commissione legislativa che avrà modo di esprimere ampiamente il suo apprezzamento.

Riteniamo estremamente pericoloso continuare a perseguire una linea di inerzia che, da un canto, finirebbe per consentire alla Fincantieri di proseguire nell'opera, per la quale trova alcune oggettive giustificazioni, di sostanziale diminuzione e smantellamento dell'attività cantieristica a Palermo; dall'altro canto, determinerebbe anche la non utilizzazione di fondi da utilizzare invece per porre due bacini galleggianti nelle condizioni di funzionare.

Sono queste le motivazioni che spingono il Governo, nella piena salvaguardia del significato della legge numero 27 del 1987, e nel rispetto delle garanzie che intende offrire all'Assemblea per il tramite della Commissione legislativa competente, a presentare gli emendamenti in questione; e ciò nel doveroso tentativo di rimuovere l'impugnativa da parte della Comunità economica europea che impedisce, di fatto, la concreta applicazione della legge regionale numero 27 del 1987.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 11 ottobre 1988, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 62: «Proposta al Governo nazionale di indizione di un referendum in ordine alla qualificazione politica ed al potenziamento legislativo del Parlamento europeo», degli onorevoli Cusimano, Bono, Cristaldi, Paolone, Ragno, Tricoli, Virga, Xiumè.

III — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge numero 588: «Disposizioni per un programma poliennale di forestazione e l'avvio del piano generale di massima per la difesa del suolo e

la tutela degli equilibri ambientali. Nuove norme riguardanti la gestione dell'amministrazione forestale e l'occupazione dei lavoratori forestali».

IV — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Agricoltura»):

numero 713: «Provvidenze a favore della aziende produttrici di uva Italia, site in agro di Canicattì, gravemente danneggiate dalla violenta grandinata del 4 settembre 1987», degli onorevoli Cristaldi, Ragno, Virga;

numero 781: «Verifica di regolarità degli atti compiuti dal Consiglio comunale di Nicosia nel rinnovo degli organi dell'Azienda speciale silvo-pastorale del medesimo comune», dell'onorevole Virlinzi;

numero 1034: «Provvedimenti atti ad impedire la diffusione del bruco "Lymantria dispar" nel Messinese», dell'onorevole Ordile.

V — Discussione della mozione numero 60: «Impegno del Governo della Regione ad adottare ogni appropriata iniziativa per limitare i danni causati dalla prolungata siccità al comparto vitivinicolo siciliano», degli onorevoli Grillo, Vizzini, La Porta, Firrarello, Cicero.

VI — Discussione dei disegni di legge:

1) «Interventi per lo sviluppo industriale» (237 - 244 - 261 - 477 - 486 - 487/A - Norme stralciate/A) (Seguito);

2) «Contributo finanziario per la realizzazione del piano decennale per la

viabilità di grande comunicazione» (24 - 73 - 79 - 408 - 417/A);

3) «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (540/A);

4) «Istituzione del premio Ettore Majorana - Erice - Scienza per la pace» (505/A);

5) «Provvedimenti urgenti a sostegno delle cooperative agricole in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 24» (508 - 511/A);

6) «Interventi della Regione per la realizzazione nella città di Palermo di un monumento in onore dei caduti e dei mutilati del lavoro» (432/A);

7) «Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette» (484/A);

8) «Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia» (21 - 71 - 89/A);

9) «Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984» (374/A) (Seguito);

10) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977» (386/A) (Seguito).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo